Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 — Roma — Giovedì 3 marzo — Numero 52

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 52 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 novembre 1901, n. 460, ed il relativo Regolamento approvato con R. decreto 30 marzo 1902, n. 111, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Veduto il rapporto col quale il Prefetto di Udine ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la designazione di altre zone malariche in quella Provincia;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di Sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di Sanità;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono dichiarate zone malariche, agli effetti delle disposizioni di legge e di Regolamento sopra menzionate, le porzioni di territorio della Provincia di Udine distinte come risulta dall'elenco che segue, facente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

ELENCO delle zone malariche esistenti nella provincia di Udine con l'indicazione dei rispettivi confini territoriali per ciascuna zona.

1. Comune di Magnano in Riviera.

La zona malarica è delimitata a nord dalla strada comunale detta del Pascolo, a partire dal punto in cui staccasi quella che da Artegna va a Zegliacco sino all'incontro della strada comunale Mizzana; poi da detta strada fino a raggiungere quella nazionale detta strada postale di Germania.

Ad est la zona è delimitata dall'ultima strada, dal punto in cui

staccasi la strada Mizzana sino a raggiungere il confine col Comune di Segnacco.

A sud e ad ovest dai confini coi Comuni di Segnacco, Casacco e Treppo Grande.

2. Comune di Treppo Grande.

La zona malarica è delimitata a nord dalla strada comunale che da Artegna va a Zegliacco, ad ovest dalla strada comunale che da Zegliacco va a Raspano, fino ad arrivare al confine col Comune di Casacco.

A sud e ad est lo zona malarica è delimitata dai confini coi Comuni di Casacco e di Magnano in Riviera.

3. Comune di Casacco.

La zona malarica è delimitata:

A sud per un tratto dalla strada comunale che da Zegliacco va a Raspano, fino all'incontro dell'altra comunale detta del Pascolo (da non confondersi con l'omonima in Comune di Magnano in Riviera e già citata); poi dalla detta strada del Pascolo sino all'incontro con quella che da Treppo Grande mette a Collalto e che delimita la zona fino al ponte della Soima, raggiungendo così il confine del Comune.

A nord-ovest e nord-est la zona malarica è delimitata dai confini comunali di Treppo Grande, Magnano in Riviera e Segnacco.

4. Comune di Segnacco.

La zona malarica è delimitata ad est dalla strada postale detta di Germania, per il tratto compreso tra il confine nord del Comune e l'incontro con la strada comunale che da Treppo Grande va a Collalto; a sud della strada Treppo Grande-Collalto, ad ovest ed a nord dal confine coi Comuni di Casacco e Magnano in Riviera.

5. Comune di Trasaghis.

La zona malarica è delimitata ad est dalla strada che da Alesso va a Trasaghis, per quel tratto che dal Ponte sull'emissario de lago di Cavazzo arriva al rio Monticello, poi dal detto rio Monticello sino alla base della montagna.

Da questo punto il confine di delimitazione della zona è costituito da una linea che, girando attorno alla base della montagna, va ad incontrare la strada Alesso-Trasaghis dove si parte la strada campestre detta della Carradoria, che segue fino al fiume Tagliamento.

A sud la zona è delimitata dalle ghiaje del Tagliamento.

Ad ovest dalla mulattiera che da Beonis va ad Avasinis fino all'incontro della comunale Trasaghis-Avasinis, che segue, girando attorno alla base della montagna ed a nord del caseggiato di Avasinis, sino ad arrivare al molino posto ad ovest del villaggio di Avasinis, che resta escluso. In seguito il confine della zona malarica è costituito dal Rio Canale sino al suo incrocio colla strada comunale Avasinis-Alesso, poi da questa strada sino al torrente Palar e da ultimo dal torrente Palar.

A nord la zona malarica è delimitata da una linea che, attraversando le ghiaje del torrente Palar, va dal ponte sul nuovo emissario del lago di Cavazzo al filone dell'acqua del torrente Palar.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dell'Interno
GIOLITTI.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. XXXV (dato a Roma, il 31 gennaio 1904), col quale le due confraternite dei Preti del SS. Sacramento e del Sacro Monte Purgatorio esistenti in Martina Franca sono fuse in una unica congrega, e col quale altresì l'Orfanotrofio detto di San Martino, fondato dalle due congreghe, viene eretto in Ente morale e sono invertiti e trasformati a favore del medesimo taluni lasciti elemosinieri e di culto.

N. XXXVII (Dato a Roma, il 17 gennaio 1904), col quale il Monte frumentario di Andoli (Catanzaro) viene trasformato in Cassa di prestanze agrarie e questa concentrata nella locale Congregazione di Carità, e se ne approva lo Statuto organico.

N. XXXVIII (Dato a Roma, il 17 gennaio 1904), col quale il Monte frumentario di San Felice Circeo (Roma) viene trasformato in istituzione di beneficenza elemosiniera a vantaggio degli agricoltori poveri avente lo scopo indicato alla lettera *F* dell'art. 55 della legge 17 luglio 1890.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. XXXIX (Dato a Roma il 21 gennaio 1904), col quale è data facoltà al Comune di Cossato di applicare pel 1903 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 300 (trecento).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Veduta l'ordinanza di polizia veterinaria 20 febbraio 1902, con la quale furono stabilite le norme di massima da osservarsi per impedire la diffusione delle malattie infettive e diffusive degli animali;

Veduta la legge 26 giugno 1902, n. 272, colla quale sono stati modificati alcuni articoli della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Veduta la circolare 6 gennaio 1904, div. 8ª, sez. 1ª, con la quale furono imposte talune misure obbligatorie per il bestiame diretto dall'interno del Regno alla Svizzera;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le norme contenute nell'ordinanza 20 febbraio 1902 e nella circolare 6 gennaio 1904 anzidette; tenendo conto dei dettati dell'esperienza, nonchè della pratica organizzazione ed attuazione del servizio delle visite sanitarie al confine, al bestiame che s'importa e che si esporta, la quale attuazione si è ora in grado di pienamente conseguire mercè gli accordi intervenuti colle autorità ed amministrazioni interessate;

Ordina:

CAPO I.

Misure sanitarie generali contro la diffusione delle malattie infettive e diffusive degli animali.

§ 1. — *Denunzia.*

Art. 1.

Qualunque veterinario abbia osservato, nel bestiame, un caso di afta epizootica, di carbonchio ematico, di malattie infettive dei suini (mal rossino, setticemia e colera dei maiali), o di altra malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, ovvero un caso di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia comune già accertata, deve immediatamente farne denunzia al Sindaco.

Eguale obbligo spetta ai proprietari o detentori a qualunque titolo degli animali, ai conduttori, agli allevatori ed ai negozianti di bestiame, agli albergatori ed ai conduttori di stalle di sosta.

I capi stazione delle ferrovie e tramvie che avranno avuto avviso di morti o di malattie avvenute durante il carico o scarico o lungo il viaggio, e gli ufficiali di porto che avranno avuto notizia di morti o di malattie di animali a bordo delle navi in arrivo, sono del pari tenuti a farne denunzia immediata al Sindaco.

Ai contravventori si applica la pena dell'ammenda estensibile a L. 100 prevista dall'art. 55 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), modificata dalla legge 26 giugno 1902, n. 272.

§ 2. — *Isolamento, sequestro ed altri provvedimenti da adottarsi dal Sindaco.*

—

Art. 2.

Il Sindaco avuta la denunzia ne informa, nel modo più sollecito, il Prefetto, e, intanto ordina:

a) l'isolamento dell'animale o degli animali ammalati o sospetti dagli altri ancora sani;

b) il sequestro della stalla o del pascolo infetto con divieto di accesso a persone estranee (negozianti, macellai, mendicanti, ecc.), con divieto di comunicazione del personale di custodia con uomini ed animali delle stalle vicine, e di asportare foraggi, attrezzi, arnesi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;

c) l'infossamento o la distruzione degli animali morti di malattia infettiva e diffusiva, a termine dell'articolo 110 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, e secondo le istruzioni annesse alla presente ordinanza;

d) le disinfezioni prescritte dall'articolo 6 di questa ordinanza secondo le istruzioni di cui sopra.

Se gli animali colpiti da malattia infettiva e diffusiva provengono da altro Comune, il Sindaco, ricevuta la denunzia, deve anche avvisare immediatamente il Sindaco del Comune di provenienza degli animali, per i provvedimenti da adottare, e deve inoltre informarne in pari tempo il Prefetto.

§ 3. — *Decreto Prefettizio dichiarante l'infezione.*

—

Art. 3.

Il Prefetto, sentito d'urgenza - ove occorra - il Consiglio provinciale di sanità, emana il decreto dichiarante l'infezione, con la indicazione dei limiti della zona infetta e coi relativi provvedimenti, a complemento di quelli del Sindaco, e cioè:

a) sospensione di mercati o di fiere sino ad un determinato numero di chilometri dalla zona infetta;

b) divieto di ogni altro spostamento di animali, o solo di quelli della specie cui la malattia è trasmissibile;

c) divieto di rilascio dei certificati di origine e di sanità per gli animali da spedire all'interno o da esportare all'estero;

d) sorveglianza sul bestiame delle località vicine.

Tali provvedimenti saranno applicati tutti, od in parte, secondo la natura della malattia, e tenendo anche conto - ove trattisi di afta epizootica, di carbonchio ematico o di malattie infettive dei suini - delle misure sanitarie speciali contro ognuna di queste malattie di cui agli articoli dal 32 al 41 della presente ordinanza.

§ 4. — *Revoca del decreto dichiarante l'infezione.*

—

Art. 4.

La revoca del decreto dichiarante l'infezione è emanata dal Prefetto in seguito a rapporto del Sindaco, dopo eseguite le necessarie disinfezioni e, all'occorrenza, in seguito ad ispezione sanitaria all'uopo ordinata.

Il periodo di tempo che dovrà passare dall'ultimo caso di afta epizootica, di carbonchio ematico, e di malattie infettive dei suini all'emanazione di tale revoca, è determinato dagli articoli 34, 39 e 41.

Art. 5.

I decreti prefettizi, di cui nei due precedenti articoli, nel giorno stesso della loro promulgazione, devono essere comunicati al Ministero dell'Interno, alle stazioni ferroviarie comprese nella provincia, alle rispettive Amministrazioni ferroviarie ed ai Sindaci.

§ 5. — *Disinfezioni.*

—

Art. 6.

Le disinfezioni ai luoghi ed agli oggetti infetti devono essere eseguite sotto la sorveglianza del veterinario, o, in mancanza di questo, dell'ufficiale sanitario, attenendosi alle istruzioni annesse alla presente ordinanza.

I carri, le gabbie, ecc., che hanno servito al trasporto di animali o dei loro avanzi, devono essere puliti e disinfettati, secondo i casi, nel modo indicato dalle istruzioni.

Le Amministrazioni ferroviarie devono far pulire e disinfettare i vagoni che hanno servito al trasporto di animali (equini, bovini, ovini, suini e pollame) o dei loro avanzi, di regola entro 24 ore dallo scarico, anche se trattisi di trasporti a vagone incompleto. Se ciò non è possibile, li devono, dopo averli piombati, spedire, nel più breve tempo, ad una stazione vicina ove si possa eseguire l'operazione.

I piani caricatori e gli spazi in genere che hanno servito a ricevere gli animali, la via che questi hanno percorso nell'interno della stazione, i ponti mobili e tutti gli attrezzi che hanno servito al carico ed allo scarico, saranno puliti e disinfettati secondo le istruzioni.

Art. 7.

All'atto del caricamento degli animali, o degli avanzi di animali, si attaccherà al carro un'etichetta con la scritta: « *Stazione di* (indicando la stazione di partenza) *da pulirsi all'arrivo o da disinfettarsi all'arrivo* ».

All'arrivo, compiute le richieste operazioni di pulizia e di disinfezione, si sostituirà un'etichetta con la scritta: « *Stazione di* (indicando la stazione di arrivo o quella di pulitura o di disinfezione se diversa) *pulito o disinfettato* ».

Art. 8.

Se all'arrivo di un carico di animali si trovi qualche capo morto, senza che tale fatto possa manifestamente attribuirsi a causa accidentale, o se, scaricando gli animali stessi a destinazione, si abbiano motivi di sospettare l'esistenza di qualche animale affetto da malattia infettiva e diffusiva, il capostazione, mentre ne fa immediata denunzia al Sindaco locale, a sensi dell'articolo 1, disporrà frattanto, che gli animali morti, ammalati, o sospetti di esserlo nonchè quelli che si trovano nello stesso carro, restino in esso completamente isolati in attesa dei provvedimenti dell'autorità sanitaria.

La denunzia al Sindaco fatta dal capostazione non dispensa dall'obbligo della denunzia stessa le altre persone che abbiano il dovere di farla a sensi dell'articolo 1.

Art. 9.

Se il bestiame proveniente dall'interno, portato dai bastimenti, non dà verun sospetto di malattia infettiva e diffusiva lo sbarco è libero, sottoponendosi però alle misure, di cui alle istruzioni annesse, i locali occupati dal bestiame. Se si hanno ragioni di sospettare l'esistenza di una malattia infettiva e diffusiva nel bestiame trasportato, prima dello sbarco, l'autorità marittima deve avvertire il Prefetto il quale ordinerà una visita sul luogo da parte di un veterinario. Se si constati la presenza di animali infetti, lo sbarco sarà effettuato con le norme ritenute opportune dall'Autorita sanitaria, disinfettando poi, secondo le norme prescritte, sia il locale del bastimento, sia i luoghi per i quali il bestiame ammalato è passato.

Art 10.

Se il bastimento, dopo avere scaricato parte del bestiame, o anche scaricandolo tutto, debba partire per altro scalo, le disinfezioni di cui all'articolo 9 si potranno fare nell'ultimo scalo, fermo restando l'obbligo della denunzia della malattia infettiva e diffusiva che si fosse riconosciuta o sospettata fra gli animali del carico.

Qualora però negli scali toccati si constati l'esistenza di malattia infettiva e diffusiva fra gli animali a bordo di un basti-

mento, resta proibito d'imbarcare altro bestiame prima che siano fatte le regolari disinfezioni.

§ 6 — *Vigilanza sanitaria sulle stalle di sosta.*

Art. 11.

Le stalle di sosta che ricoverano gli animali condotti ai mercati, agli ammazzatoi, alle stazioni ferroviarie, e quelle dei negozianti e degli alberghi nelle quali gli animali si rinnovano frequentemente, debbono essere sotto la continua vigilanza dell'Autorità sanitaria locale: la quale dovrà assicurarsi, che le anzidette stalle non difettino di spazio o di ricambio d'aria, e che siano frequentemente imbiancate con la calce e tenute con la massima pulizia.

§ 7 — *Vigilanza sanitaria sui mercati, sulle fiere e sulle esposizioni di animali.*

Art. 12.

Il Prefetto deve assicurarsi che prima dell'apertura dei mercati, delle fiere, delle esposizioni di animali, l'Autorità comunale abbia provveduto alla relativa vigilanza zooiatrica ed ai locali per l'isolamento degli animali eventualmente affetti o sospetti di malattie infettive e diffusive.

Della vigilanza zooiatrica dovrà essere di regola incaricato il veterinario condotto che ne sarà responsabile. In mancanza, ovvero quando, per la importanza del mercato, della fiera, ecc., occorra dare dei coadiutori al veterinario condotto, l'Autorità municipale dovrà, tre giorni prima, notificare al Prefetto il nome del veterinario o dei veterinarî all'uopo delegati e responsabili del servizio.

Art. 13.

Sarà compito speciale del veterinario o dei veterinarî predetti:

di ispezionare preventivamente le installazioni del mercato, della fiera, ecc. ed i locali di isolamento, assicurandosi che siano in convenienti condizioni igieniche e di nettezza;

di ispezionare le stalle degli alberghi e le stalle di sosta pel bestiame condotto al mercato, vigilando perchè siano tenute in convenienti condizioni igieniche e di nettezza;

di assicurarsi dello stato sanitario del bestiame condotto al mercato, alla fiera, ecc. e mantenere la debita vigilanza al riguardo per tutta la durata del mercato stesso;

di raccogliere le maggiori informazioni possibili sulla provenienza degli animali posti in vendita e sulle vie da essi percorse per venire al mercato, alla fiera, ecc.;

di denunziare prontamente al Sindaco gli incidenti e inconvenienti rilevati e proporgli le necessarie misure speciali di urgenza e profilattiche atte a rimuovere le trasgressioni rilevate alle norme vigenti, non meno che le cause eventuali d'infezione o il pericolo di propagazione di morbi infettivi e diffusivi degli animali;

di assistere il Sindaco nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari ordinati vuoi dal Sindaco stesso, vuoi dalle Autorità superiori.

Art. 14.

Al veterinario comunale e ai veterinarî coadiutori è fatto obbligo di compilare un rapporto mensile sull'andamento del servizio di vigilanza zooiatrica nei mercati, nelle fiere, ecc., cui abbiano partecipato. Ciò indipendentemente dall'obbligo di presentare subito speciali rapporti ogni qualvolta si siano verificate speciali ed eccezionali emergenze attinenti alla vigilanza zooiatrica.

Tutti questi rapporti periodici e straordinari saranno dal Sindaco comunicati al Prefetto nel termine più breve.

Allo scopo di meglio esercitare la vigilanza prescritta dalla presente ordinanza, in ogni ufficio di Prefettura e Sottoprefettura sarà tenuto in corrente il registro e lo scadenzario delle fiere e dei mercati periodici del bestiame nella Provincia e rispettivamente nel circondario.

Il Prefetto dovrà far procedere a frequenti visite di controllo sulle fiere, sui mercati e sulle esposizioni di animali per assicurarsi del modo come procedono i servizi di vigilanza zooiatrica.

Art. 15.

È fatto stretto obbligo all'Autorità comunale di tenersi, con tutti i mezzi a sua disposizione, costantemente informata delle condizioni sanitarie del bestiame nei Comuni contermini e segnatamente in quelli dai quali di solito proviene il maggior numero di animali condotti al mercato, alla fiera od esposizione.

A tale scopo l'Autorità comunale si manterrà in costanti relazioni con le Autorità dei comuni anzidetti e dovrà altresì, nel giorno antecedente a quello della fiera, del mercato, ecc., chiedere telegraficamente al Prefetto o ai Prefetti delle Provincie interessate informazioni intorno agli ultimi casi di malattie infettive e diffusive degli animali denunziati nei Comuni stessi.

Art. 16.

Constatandosi un caso di malattia infettiva e diffusiva durante il mercato, la fiera, o l'esposizione degli animali, dev'esserne fatta immediata denunzia al Sindaco, il quale, sentito il veterinario incaricato del servizio di vigilanza, provvederà all'isolamento, in località separate, dell'animale infermo e di quelli sospetti, ed all'allontanamento di quelli sani, nonchè alla disinfezione dei posti occupati, provvedendo per il resto, e secondo i casi, a norma delle disposizioni di questa ordinanza.

Il Prefetto della provincia e il Sindaco del Comune da cui proviene l'animale malato devono essere subito informati per le indagini e per i provvedimenti opportuni.

Art. 17.

Pei mercati di grande importanza o nella occasione di grandi fiere annuali di bestiame, è in facoltà del Prefetto di costituire speciali Commissioni di vigilanza chiamando a farne parte: il presidente o un membro del Consiglio direttivo del Comizio agrario; uno dei maggiori allevatori di bestiame del luogo; il presidente del Consorzio agrario o della Società agricola esistente nel luogo; e quegli altri componenti, che, per la loro competenza e conoscenza pratiche, siano ritenuti in grado di rendere più utili servizi.

Tali Commissioni, il cui funzionamento dovrà essere del tutto indipendente dal servizio di vigilanza zooiatrica spettante all'autorità municipale, avranno essenzialmente il cómpito di portarsi sulla fiera o sul mercato per esaminarne le condizioni nei rapporti igienici e profilattici, rendersi conto dello stato del bestiame esposto in vendita e rilevare gli eventuali inconvenienti e mancanze, riferendone prontamente all'autorità municipale ed al Prefetto.

Art. 18.

Ove risulti che l'autorità comunale non abbia adempiuto agli obblighi indicati nel presente capitolo, il Prefetto ha facoltà di sospendere temporaneamente detti mercati, fiere ed esposizioni di animali, ovvero di provvedervi di ufficio al servizio di vigilanza zooiatrica. Ciò senza pregiudizio delle responsabilità individuali a norma di legge.

Art. 19.

Il Ministero dell'Interno, quando lo ravvisi opportuno, farà verificare direttamente la organizzazione dei mercati, delle fiere, ecc. anche per mezzo di visite speciali da eseguirsi senza preavviso da appositi incaricati, i quali, di volta in volta, riferiranno telegraficamente al Ministero e al Prefetto della provincia gli inconvenienti ed abusi accertati, per i necessarî provvedimenti.

§ 8. — *Certificati per il trasferimento del bestiame.*

Art. 20.

Per il trasferimento degli animali, dalle località non dichiarate infette, per pascolo o per qualsiasi altra ragione, devono i conduttori munirsi di un certificato di *origine* rilasciato dal Sindaco (modulo *A*) dichiarante che nella località in cui gli animali sono rimasti, da oltre 10 giorni almeno non vi furono malattie infettive e diffusive.

Tale certificato non è richiesto quando si tratti di animali condotti al lavoro (bardati, attaccati ai veicoli, condotti ai campi pei lavori agricoli, ecc.).

Art. 21.

I conduttori di animali devono, ad ogni richiesta delle Autorità dei Comuni per cui transitano, od a cui arrivano, presentare detto certificato di origine.

Ai conduttori che non ne fossero provveduti, o presentassero un certificato non regolare, potranno essere proibite la continuazione del viaggio e l'entrata nel Comune per tutto il tempo necessario a provvedersi del certificato, od a renderlo regolare. In ogni caso, poi, detti conduttori saranno denunziati all'Autorità giudiziaria come passibili delle pene comminate dalla presente ordinanza.

Qualora per necessità di viaggio venga a scadere la validità del certificato di origine al rinnovamento di questo provvederà il Sindaco del Comune in cui gli animali si trovano. All'uopo basta la presentazione del certificato scaduto.

Se gli animali, cui il certificato si riferisce, sono venduti, il Sindaco del Comune dove gli animali si trovano, rilascerà il certificato che occorre ad ogni acquirente e, inoltre, attesterà, nel certificato complessivo che accompagna la mandra, la diminuzione in questa avvenuta per vendita o per altra causa.

Art. 22.

Per la destinazione all'estero - fatta eccezione per l'Austria-Ungheria - gli animali debbono essere accompagnati da certificato di *sanità e di origine*, rilasciato dal Sindaco e dal veterinario (moduli *B* e *C*), che attesti la sanità e la provenienza degli animali stessi da una località in cui da almeno 40 giorni non siasi verificato alcun caso di malattia infettiva e diffusiva per gli animali di quella data specie.

Gli animali che si esportano in Austria-Ungheria, in armonia con la convenzione italo-austro-ungarica 7 dicembre 1887, per la tutela contro le epizoozie, devono essere accompagnati da certificati in cui si dichiari: che gli animali sono rimasti almeno 15 giorni nella località in cui il certificato si rilascia, che questa località è immune da malattia infettiva e diffusiva della specie cui gli animali appartengono, e che questi sono stati riconosciuti sani al momento della partenza.

Art. 23.

Il rilascio del certificato di sanità e di origine (moduli *B* e *C*), per la parte che riguarda il veterinario, è fatto dal veterinario condotto, ovvero da altro veterinario appositamente incaricato dall'Autorità comunale, che di tale incarico dovrà informare prontamente il Prefetto della provincia.

Il veterinario incaricato non potrà apporre la sua firma, se non dopo avere sottoposto ciascun capo di bestiame ad accurata e coscienziosa visita da praticarsi, di regola, nel giorno stesso della partenza; avrà cura che il segnalamento e tutte le indicazioni di cui negli anzidetti certificati di sanità e di origine sieno riportate con la massima precisione e chiarezza; provvederà inoltre, quando si tratti di equini e bovini, alla sommaria eventuale descrizione dei segni caratteristici dell'animale valendosi del grafico esistente sul verso del relativo certificato (modulo *B*).

Tanto il Sindaco, quando il veterinario che firmano il certificato (moduli *B* e *C*), dovranno previamente assumere le maggiori possibili informazioni sulla provenienza dei singoli capi e sul percorso tenuto nel recarsi al mercato.

Art. 24

È fatto assoluto divieto alle Società ferroviarie, tramviarie e di navigazione di accettare pel trasporto all'estero animali che non siano accompagnati dal certificato di *sanità e di origine* (moduli *B* e *C*).

È fatto del pari divieto alle società anzidette di accettare pel trasporto all'interno bestiame sprovvisto del certificato di *origine* (modulo *A*), ovvero notoriamente proveniente da località per cui sia stato emesso decreto dichiarante l'infezione, fino a quando non sia stata alle stazioni interessate notificata la revoca del decreto stesso a termini dell'articolo 5.

È eccettuato, però, il caso previsto dall'art. 33 di questa ordinanza.

Art. 25.

I certificati sono sempre staccati da un registro a madre e figlia.

Le madri dei certificati, ordinate coi numeri progressivi del rilascio, sono conservate nell'archivio comunale.

Sono nulli i certificati portanti cancellature e correzioni.

Art. 26.

A cura del Prefetto sarà provveduto a mantenere una speciale vigilanza sulla accuratezza delle visite sanitarie del bestiame e sulla regolarità dei certificati di conseguenza rilasciati.

Per tale vigilanza si avrà cura di disporre frequenti visite di controllo sulle fiere e sui mercati, nonchè nelle stazioni ferroviarie e tramviarie e nei luoghi di imbarco degli animali.

Art. 27.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente paragrafo saranno punite coll'ammenda estensibile a L. 300, a'sensi dell'articolo 55 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), modificata con la successiva legge 26 giugno 1902, n. 272, senza pregiudizio delle maggiori penalità in cui i contravventori fossero incorsi ai termini delle leggi vigenti.

§ 9. — *Visite di confine al bestiame che s'importa ed esporta.*

Art. 28.

A' termini dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3ª), modificata coll'altra legge 26 giugno 1902, n. 272, la visita sanitaria degli animali, che si importano nel Regno e degli animali che si esportano, è fatta dagli appositi veterinarî governativi nelle stazioni ferroviarie e nelle località di confine all'uopo designati dal Ministero.

I veterinarî incaricati, presa visione dei certificati di *sanità e di origine* (moduli *B* e *C*) che accompagnano il bestiame, procederanno con la massima accuratezza a riconoscere lo stato sanitario degli animali, notando poscia il risultato della visita sopra apposito modulo che sarà consegnato da essi all'ufficio doganale nazionale.

Art. 29.

Nei casi di trasporto di bestiame per ferrovia, il veterinario di confine, quando riconosca che vi sia anche un solo caso di malattia infettiva e diffusiva o di malattia sospetta fra gli animali contenuti in uno stesso carro ferroviario, dovrà respingere tutti gli animali di quel carro, riferendone subito telegraficamente al Prefetto della provincia, con le necessarie informazioni intorno alla provenienza dell'animale o degli animali infermi.

Art. 30.

L'ufficio di R. dogana di confine non potrà rilasciare la bolletta di uscita del bestiame che si esporta, se non dopo avere ricevuto il certificato del veterinario governativo di confine di cui all'articolo 28, ed avere verificato che tale certificato attesta della visita eseguita con esito favorevole.

Le amministrazioni ferroviarie non potranno rilasciare il bollettino di consegna per lo svincolo o fare altrimenti proseguire il bestiame per l'estero, se non dopo ricevuta la bolletta di uscita dell'ufficio doganale.

Art. 31.

L'ufficio di R. dogana di confine non potrà rilasciare la bolletta di entrata pel bestiame che si importa nel Regno se non dopo avere ricevuto il certificato del veterinario governativo che attesti della visita eseguita e dell'esito favorevole di essa. Del pari le Amministrazioni ferroviarie non potranno accettare il bestiame stesso e farlo proseguire nel Regno se non dopo avere ricevuta la bolletta di entrata della dogana.

CAPO II.

Misure sanitarie speciali contro la diffusione di alcune malattie.

§ 1. — *Misure speciali contro l'afta epizootica.*

Art. 32.

Il decreto dichiarante l'infezione, da emanarsi dal Prefetto, in

eguito a sviluppo di afta epizootica, oltre alle misure che potranno essere prescritte in conformità degli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, conterrà le seguenti speciali disposizioni e quelle indicate nel seguente articolo:

a) obbligo di abbeverare gli animali a mezzo di vasche non comunicanti con corsi d'acqua o, in mancanza di esse, in stalla;

b) obbligo di impedire che cani ed altri animali vaganti entrino nelle stalle infette.

Art. 33.

Il trasporto dei ruminanti e dei maiali fuori della zona dichiarata infetta, a scopo di macellazione, o per imperiose esigenze di pascolo, può essere consentito dal Sindaco, con dichiarazione scritta, purchè il trasporto stesso si compia con le dovute precauzioni che, di volta in volta, saranno prescritte dall'Autorità sanitaria locale.

La dichiarazione scritta, di cui al comma precedente, dovrà rinviarsi al Sindaco entro 5 giorni, o insieme al certificato di avvenuta macellazione, oppure — qualora gli animali sono destinati al pascolo in altro Comune — insieme ad un certificato del rispettivo Sindaco, attestante che gli animali sono giunti nella località di destinazione e che sono posti sotto la sorveglianza dell'Autorità sanitaria.

Per i trasporti degli anzidetti animali sulle ferrovie, le Società ferroviarie devono esigere l'eccennata dichiarazione del Sindaco.

Gli animali aftosi possono essere macellati sul posto, a richiesta del proprietario, previa ispezione del veterinario, e le carni ammesse al consumo alimentare.

Le carni degli animali morti di afta epizootica non possono servire a scopo alimentare.

Le pelli, le unghia e le corna possono essere asportate previa immersione per 4 giorni nel latte di calce.

Art. 34.

Trenta giorni dopo l'ultimo caso di afta e dopo eseguite tutte le disinfezioni, il Prefetto revocherà il decreto dichiarante l'infezione.

§ 2. — *Misure sanitarie speciali contro il carbonchio ematico.*

Art. 35.

Avvenuto un caso sospetto di carbonchio ematico, se ne deve accertare sollecitamente la diagnosi. Ciò, per altro, non esonera dall'obbligo della denunzia immediata al Sindaco, il quale fa applicare provvisoriamente le disposizioni di cui all'art. 2.

Art. 36.

È vietata la macellazione degli animali sospetti di essere affetti da carbonchio ematico.

Però, anche prima della revoca del decreto dichiarante l'infezione, è permessa la macellazione degli animali appartenenti a stalla, a pascolo, ecc. (compresi nella località dichiarata infetta) in cui da 10 giorni non siansi verificati nuovi casi di carbonchio, purchè siano state attirate le prescritte misure di disinfezione.

Art. 37.

I cadaveri degli animali morti di carbonchio ematico non devono essere sottoposti allo scuoiamento, nè ad alcun'altra operazione.

Dopo di avere cosparso con latte di calce o cloruro di calce le parti del corpo più imbrattate di sangue e le aperture naturali da cui colano liquidi, essi saranno infossati, bruciati, o in altro modo distrutti, secondo le istruzioni annesse.

Art. 38.

Sono escluse dal maneggiamento dei cadaveri di animali morti di carbonchio ematico le persone che hanno ferite od escoriazioni alle mani ed alle altre parti scoperte del corpo.

Art. 39.

La revoca del decreto dichiarante la infezione non può dal Prefetto essere emanata se non siano trascorsi 10 giorni dalla guarigione o morte dell'ultimo caso, e non si sieno eseguite le prescritte disinfezioni.

§ 3. — *Misure sanitarie speciali contro le malattie infettive dei suini, (mal rossino, setticemia e colera dei maiali).*

Art. 40.

Il Prefetto, avuta la denunzia di malattie conosciute sotto la denominazione di mal rossino, setticemia e colera dei maiali, emana il decreto di cui all'articolo 3, prescrivendo anche le seguenti speciali misure:

a) divieto di vendita degli animali malati e dei sospetti;

b) autorizzazione alla macellazione dei suini sospetti a richiesta del proprietario, ma sul posto, con utilizzazione delle carni previa ispezione sanitaria.

Art. 41.

La revoca del decreto di cui nel precedente articolo sarà emanata:

a) quando tutti i maiali infetti sono morti ed i sospetti sono stati macellati sul posto, e dopo che si sono praticate le disinfezioni;

b) quando sono trascorsi 30 giorni dalla guarigione o morte dell'ultimo caso, e quando i sospetti, lavati e trasportati in altro locale, o nel primitivo disinfettato, non presentano alcun sintomo morboso.

CAPO III.

Disposizioni generali.

Art. 42.

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno rilevate dai funzionari ed agenti indicati nell'art. 46, mediante rapporto di constatazione, che dovrà essere trasmesso ai medici provinciali, ai RR. ispettori delle strade ferrate, ai capitani o capi degli uffici di porto, secondo le rispettive dipendenze. I medici provinciali ed i RR. ispettori delle strade ferrate, i capitani ed i capi degli uffici di porto, vedranno se i fatti rapportati siano tali, a loro giudizio, da costituire una contravvenzione, ed in caso ne faranno formale denunzia, corredata dal rapporto suddetto, alla Autorità giudiziaria, rendendone contemporaneamente informata la Direzione generale di sanità pubblica presso il Ministero dell'Interno.

Art. 43.

Le Autorità sanitarie locali devono sempre procedere d'accordo con le Autorità ferroviarie, e per esse coi capi-stazione del relativo territorio, allo scopo di ottenere, da parte del personale incaricato, l'esatta osservanza delle misure precauzionali vigenti in materia di trasporti del bestiame.

Art. 44.

I direttori delle Società ferroviarie e tramviarie, nonchè i direttori delle Società per i trasporti marittimi, devono emanare le necessarie istruzioni al personale da essi dipendente per l'osservanza della presente ordinanza nella parte che li riguarda.

In prova di ciò essi devono presentare copia delle istruzioni, entro 10 giorni dall'andata in vigore della presente ordinanza, presso i RR. Ispettori ferroviari di circolo per le ferrovie e tramvie; presso le capitanerie e gli uffici di porto per le Società ed Imprese di trasporti marittimi. Questi uffici governativi devono rilasciare una ricevuta attestante l'effettuato deposito.

Art. 45.

Le contravvenzioni alla presente ordinanza per le quali non siano stabilite speciali disposizioni nei singoli paragrafi saranno punite con l'ammenda estensibile a L. 300, a sensi dell'articolo 55 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, (serie 3ª), modificata con la successiva legge 26 giugno 1902, n. 272.

Art. 46.

Della vigilanza per l'esecuzione della presente ordinanza sono incaricati i funzionari ed agenti del R. Ispettorato delle strade ferrate, i funzionari e gli agenti delle capitanerie e degli uffici di porto, i Prefetti, i medici provinciali, le Autorità sanitarie locali,

le quali devono avere libero accesso negli scali dove si compiono le operazioni di carico e scarico.

Art. 47.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed andrà in vigore col giorno 10 marzo 1904.

Dalla stessa data rimarrà abrogata l'ordinanza di polizia veterinaria 20 febbraio 1902 e cesserà di aver vigore la circolare ministeriale 6 gennio 1904, div. 8, sez. I.

Roma, li 3 marzo 1904.

Il Ministro
GIOLITTI.

ISTRUZIONI.

Trasporto di animali fuori del luogo infetto.
Distruzione dei cadaveri e delle parti di animali morti di malattie infettive e diffusive

§ 1.

Quando si consente la macellazione o l'abbattimento di animali fuori del luogo infetto, il trasporto di essi dovrà farsi in appositi carri o per ferrovia.

Trattandosi di animali aftosi, questi dovranno avere i piedi fasciati e portare una musoliera di tela impermeabile.

Per gli animali affetti da altre malattie, si adotteranno speciali norme dirette ad impedire la dispersione di materiali infettanti.

§ 2.

La distruzione dei cadaveri degli animali morti di malattie infettive e diffusive potrà esser fatta con l'infossamento, con la cremazione, con la sterilizzazione in autoclave e con l'immersione in acido solforico.

A) L'*infossamento* dovrà eseguirsi in punto remoto del podere od in luogo speciale destinato dal Comune, in condizione che non possano essere inquinati pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc., ed a tale profondità che rimanga, sopra il cadavere, uno strato di terra dello spessore di un metro e mezzo almeno se si tratta di carbonchio, e di un metro circa se si tratta di altre malattie infettive e diffusive.

Gettati i cadaveri nella fossa, si praticheranno numerose incisioni sulla pelle con un ferro arroventato. Indi si verseranno alcuni litri di petrolio sui cadaveri e questi si copriranno di paglia alla quale si appiccherà il fuoco. Infine, si getterà della calce viva nella fossa e, poi, la terra che deve riempirla.

Uno steccato, o una siepe, o un muricciuolo attorno al luogo destinato all'infossamento, impedirà agli animali di andare a pascolare su detto luogo ed al personale di raccogliervi l'erba.

B) La *cremazione* sarà fatta o in forni speciali, o su ammassi di legna in luogo aperto e remoto, favorendo la distruzione con l'aggiunta di petrolio versato sul cadavere. Ciò che resta della cremazione all'aperto, sarà infossato.

C) La *sterilizzazione* in autoclave si farà in speciali stabilimenti.

D) La *distruzione con l'acido solforico* sarà fatta sempre quando, a giudizio dell'autorità sanitaria, si disponga di recipienti e locali adatti.

§ 3.

Il trasporto dei cadaveri al posto in cui dovranno essere infossati, od altrimenti distrutti, si farà su di un carro o sopra qualche altro mezzo di trasporto che non permetta la dispersione dei materiali infettanti. Per allontanare le mosche, il cadavere sarà asperso di petrolio.

La paglia, lo strame, ecc. imbrattati di sangue, o che hanno avuto contatto col cadavere, saranno bruciati od infossati con questo.

I veicoli, che hanno servito per il caricamento e il trasporto dei cadaveri, saranno immediatamente disinfettati.

Mezzi per disinfettare.

§ 4.

Per la disinfezione degli oggetti e dei luoghi infetti si useranno a seconda dei casi e delle circostanze:

a) l'acqua bollente o il vapore acqueo in corrente a 100° o sotto pressione;

b) la liscivia molto calda, preferibilmente bollente, fatta con la soda del commercio (carbonato di soda) al 2 0/0 o con la cenere di legno;

c) la calce viva o la spenta in polvere od il latte di calce preparato di recente, stemperando una parte in volume di calce spenta in 2 a 4 parti d'acqua;

d) il cloruro di calce, in soluzione al 5 0/0;

e) l'acido fenico del commercio, sciolto a caldo nella proporzione del 5 0/0 in una soluzione di sapone comune al 2 0/0, oppure la soluzione acquosa al 5-10 0/0 di una miscela di acido fenico grezzo e acido solforico in parti eguali (miscela di Laplace);

f) la soluzione di sublimato corrosivo dall'1 al 3 per mille, con l'aggiunta del 7 per mille di sale comune, oppure con l'aggiunta di acido cloridrico nella proporzione del 5 per mille;

g) la soluzione di acido solforico sino al 5 0/0;

h) il fuoco.

Modo di disinfettare.

§ 5.

Nel momento in cui il liquido adoperato per la disinfezione viene in contatto con ciò che deve essere disinfettato, bisogna fare in modo che il liquido stesso non solo tocchi bene tutte le parti, le anfrattuosità, gli angoli, le screpolature, ecc., ma resti a contatto per un tempo sufficiente, e riesca a rammollire e ad allontanare tutto ciò che è essiccato ed è rimasto aderente; perciò bisogna associarvi la strofinazione, lo sfregamento con cenci ammassati in forma di spugne, con spazzettoni, con raschiatoi, ecc.

Disinfezione dei luoghi chiusi.

§ 6.

Verificandosi un caso di morte, il cadavere sarà trasportato colle dovute cautele sul luogo ove dovrà essere infossato o distrutto. I rimanenti animali, meno in casi speciali (come p. es., per l'afta epizootica) saranno tenuti in osservazione in località separata. Si raccoglierà il letame nella stalla, si mescolerà con una quantità sufficiente (circa 1/4 del suo peso) di calce viva, e si trasporterà e si ammucchierà colle dovute cautele in luogo appartato. Trascorsi dieci giorni o più il letame potrà essere trasportato al letamaio o sparso nei campi.

Nei casi di peste bovina o di carbonchio, e nei luoghi dove non si abbia a disposizione la calce, il letame dovrà essere abbruciato.

I veicoli e gli oggetti che hanno servito al trasporto del letame dovranno essere disinfettati.

Si eseguiranno, inoltre, le seguenti operazioni:

I soffitti saranno imbiancati con latte di calce.

Le pareti verticali, nei casi di carbonchio, di peste bovina, o di morva saranno abbondantemente irrorate con la soluzione della miscela di Laplace. Per le altre malattie basterà l'imbiancamento con latte di calce ripetuto per due volte. Quando si ritenga necessario di praticare lo scrostamento dell'intonaco, esso dovrà praticarsi dopo operata la disinfezione.

Le mangiatoie non suscettibili di efficace disinfezione, specialmente se di legno vecchio e tarlato, e le rastrelliere di legno, si abbruceranno quando si tratti di peste bovina, di carbonchio e di morva. Negli altri casi, su di esse e sugli anelli di ferro annessi

si farà agire, per un tempo sufficiente, la fiamma di una lampada a benzina a pressione oppure si adopereranno i più appropriati liquidi disinfettanti.

Le porte, gli infissi, ecc. si disinfetteranno mediante lavatura con soluzioni antisettiche.

I pavimenti saranno disinfettati mercè un'abbondante irrorazione colla soluzione della miscela di Laplace (soluzione acquosa al 5-10 0[0 di acido fenico grezzo ed acido solforico in parti eguali).

Trattandosi di pavimenti sterrati o comunque disgregabili e facili ad imbeversi di liquidi, previa abbondante aspersione di liquido di Laplace, si asporterà lo strato superficiale, ed il materiale rimosso, mescolato con liquidi disinfettanti, sarà ammucchiato in luogo appartato o, possibilmente, infossato.

In casi speciali e quando non vi sia pericolo di incendio, si praticheranno pure delle fiammate sulle aree d'infezione più sospette.

Disinfezione degli attrezzi e degli arnesi.

§ 7.

Gli attrezzi, gli arnesi e, in genere, gli oggetti di poco valore e quasi fuori uso si bruceranno.

Gli oggetti di cuoio, di gomma e quelli di legno dovranno essere convenientemente disinfettati con uno dei mezzi indicati al § 4.

Le coperte, i sacchi, le corde saranno, in quanto è possibile, disinfettati col vapore acqueo o, in mancanza, con l'acqua bollente, oppure con soluzione all'acido fenico.

I finimenti, le bardature, le spazzole, le striglie, le secchie, le catene, ecc., saranno disinfettate con l'immersione in una soluzione saponosa di acido fenico al 5 0[0 per circa sei ore almeno.

Disinfezioni dei cortili, delle strade e dei pascoli.

§ 8.

Si raccoglierà accuratamente, nei cortili, nelle strade e nei pascoli, lo sterco degli animali infetti ed anche la terra imbevuta dei liquidi fuorusciti dalle cavità naturali, in vita o dopo la morte. Messo in apposito recipiente, tutto il materiale raccolto, si verserà su questo una sufficiente quantità di latte di calce o di soluzione di acido solforico o di miscela di Laplace, a seconda dei casi.

Si può fare anche il cosiddetto debbio, ammassando qua e là la terra sotto forma di piccoli mucchi e favorendone la torrefazione con materiale combustibile.

Disinfezione dei mezzi di trasporto degli animali.

§ 9.

Le gabbie, i carri, i vagoni, ecc., che hanno servito per il trasporto degli animali affetti da malattia contagiosa, saranno disinfettati con le seguenti norme:

a) asportazione dello strame e delle materie fecali, previa aggiunta di liquido disinfettante;

b) lavatura interna ed esterna con l'uso di spazzole e con abbondante getto di soluzione disinfettante (acido fenico al 5 0[0 in acqua saponosa, o di sublimato al 2 per mille almeno, ed acido cloridrico al 5 per mille);

c) raschiatura accurata del pavimento e delle pareti, specialmente negli angoli e nelle commessure;

d) altra lavatura con soluzione al sublimato corrosivo o di acido fenico come sopra.

Lo strame e le materie fecali, di cui alla lettera *a*), si distruggeranno col fuoco o si interreranno nel modo indicato per gli animali morti di malattia infettiva.

I piani caricatori ed i luoghi dove si sono soffermati gli animali, la via che questi hanno percorsa nell'interno delle stazioni, i ponti mobili e tutti gli attrezzi che hanno servito al carico ed allo scarico saranno disinfettati col sublimato o con l'acido fenico come sopra.

Per i battelli, le navi, ecc., i locali occupati dal bestiame saranno disinfettati nel modo seguente:

a) accurata spazzatara, previa bagnatura, per allontanare i materiali di rifiuto, lo strame, ecc.;

b) lavatura del pavimento e delle pareti, con l'uso di spazzole e con soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille, od acido fenico al 5 per cento in soluzione saponosa;

c) i materiali di rifiuto, di cui alla lettera *a*), si distruggeranno nel modo indicato più sopra.

§ 10.

Nell'ordinaria pratica dei trasporti, cioè quando gli animali non presentino sospetto di malattia infettiva e diffusiva, la disinfezione delle gabbie, dei carri, dei vagoni, ecc., si fa nel seguente modo:

a) asportazione dello strame e delle materie fecali;

b) raschiatura accurata delle pareti e del pavimento, specialmente negli angoli e nelle commessure;

c) lavatura interna ed esterna con l'uso di spazzole, previo abbondante getto d'acqua e, preferibilmente, ove questa scarseggi, con soluzione di soda caustica nelle proporzioni di 50 grammi per litro;

Sui battelli, sulle navi, ecc., che hanno servito al trasporto di animali riconosciuti sani, nei locali da questi occupati, dopo lo scarico si faranno le seguenti operarazioni:

a) accurata spazzatura per allontanare i materiali di rifiuto, lo strame, ecc.;

b) lavatura e spazzatura, con acqua di mare, del pavimento e delle pareti;

c) imbiancamento delle pareti.

Disinfezione di pelli fresche, corna, unghie, lana.

§ 11.

Le pelli fresche, le corna e le unghie, provenienti da animal affetti o sospetti di malattie contagiose, devono essere immerse per quattro giorni, nel latte di calce preparato secondo è detto alla lettera *c*) del § 4 di queste istruzioni.

La lana sarà, possibilmente, trattata con vapore acqueo, o immersa nell'acqua bollente.

Norme per il personale addetto al governo ed alla cura degli animali infetti o sospetti ed alle operazioni di disinfezione

§ 12.

Alle persone che hanno ferite od escoriazioni alle mani ed alle altre parti scoperte del corpo, saranno vietate la custodia e la cura degli animali, allorchè questi sono colpiti da malattie trasmissibili all'uomo, come la morva, il carbonchio, ecc.

Le persone addette al governo ed alla cura degli animali, durante il servizio, indosseranno una vestaglia e, possibilmente, a seconda dei casi, speciali zoccoli, guanti di guttaperca, copricapo, maschera di protezione, ecc.

Compiuto il loro servizio, tali persone devono lavarsi le mani e le braccia con una soluzione antisettica, previo uso di sapone e spazzettino. La vestaglia e gli altri indumenti devono essere immersi in una soluzione antisettica per essere poi lavati. Una cura speciale si avrà per le scarpe, che si raschieranno e si laveranno con soluzione antisettica e spazzola.

Il Ministro
GIOLITTI.

N. d'ordine ________ **Modulo A.**

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Prov. di ________ *Circ. di* ________ *Com. di* ________

Certificato di origine per trasporto di animali all'interno

(Valevole per capi isolati o per mandre di uno stesso proprietario).

1. Equini: Cavalli . . N. ________; Asini . . . » ________; Muli . . . » ________
2. Bovini . . . . » ________
3. Ovini . . . . » ________
4. Caprini . . . . . . » ________
5. Suini . . . . » ________

Totale N. ____ capi.

INDICAZIONI

1. Nome, cognome e domicilio del proprietario ________
2. Nome e cognome del conducente ________
3. Comune da cui gli animali provengono ________
4. Denominazione della località da cui gli animali provengono ________
5. Destinazione ________
6. Strada da percorrere ________

ANNOTAZIONI

Dato a ________ *190*

IL SINDACO

Timbro del Comune

REGNO D'ITALIA - MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZIO VETERINARIO

N. d'ordine ________ **Modulo A.**

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Prov. di ________ *Circ. di* ________ *Com. di* ________

Certificato di origine per trasporto di animali all'interno.

(Valevole per capi isolati o per mandre di uno stesso proprietario).

1. Equini: Cavalli . . . N. ________; Asini . . . . » ________; Muli . . . . » ________
2. Bovini . . . . » ________
3. Ovini . . . . » ________
4. Caprini . . . . » ________
5. Suini . . . . » ________

Totale N. ____ Capi.

INDICAZIONI

1. Nome, cognome e domicilio del proprietario ________
2. Nome e cognome del conducente ________
3. Comune da cui gli animali provengono ________
4. Denominazione della località da cui gli animali provengono ________
5. Destinazione ________
6. Strada da percorrere ________

Il sottoscritto Sindaco dichiara che i suindicati animali sono rimasti da oltre **10 giorni** in località immune da malattie contagiose.

Il presente certificato è **valevole per giorni dieci** a datare da oggi.

Data del rilascio ________

Id. della scadenza ________

Timbro del Comune

IL SINDACO

Disposizioni relative al rilascio dei certificati per il trasferimento degli animali all'interno (Ordinanza Ministeriale di polizia veterinaria 3 marzo 1904).

Art. 21. — I conduttori di animali devono, ad ogni richiesta delle Autorità dei Comuni per cui transitano, od a cui arrivano, presentare detto certificato di origine.

Ai conduttori che non ne fossero provveduti, o presentassero un certificato non regolare, potranno essere proibite la continuazione del viaggio e l'entrata nel Comune per tutto il tempo necessario a provvedersi del certificato, od a renderlo regolare. In ogni caso, poi, detti conduttori saranno denunziati all'Autorità giudiziaria come passibili delle pene comminate dalla presente ordinanza.

Qualora per necessità di viaggio venga a scadere la validità del certificato di origine, al rinnovamento di questo provvederà il Sindaco del Comune in cui gli animali si trovano. All'uopo basta la presentazione del certificato scaduto.

Se gli animali, cui il certificato si riferisce, sono venduti, il Sindaco del Comune dove gli animali si trovano, rilascerà il certificato che occorre ad ogni acquirente e, inoltre, attesterà, nel certificato complessivo, che accompagna la mandra, la diminuzione in questa avvenuta per vendita o per altra causa.

Art. 25. — I certificati sono sempre staccati da un registro a madre e figlia.

Le madri dei certificati, ordinate coi numeri progressivi del rilascio, sono conservate nell'archivio comunale.

Sono nulli i certificati portanti cancellature e correzioni.

Il sottoscritto attesta che, per effetto di (1)__________

avvenuta a __________ *il* __________ *190*____

il numero degli animali indicato nel presente certificato è ridotto a ____ **capi.**

Dato a __________ 190____

Bollo del Comune

IL SINDACO

(1) Vendita o altra causa.

Il sottoscritto attesta che, per effetto di (1)__________

avvenuta a __________ *il* __________ *190*____

il numero degli animali indicato nel presente certificato è ridotto a ____ **capi.**

Dato a __________ 190____

Bollo del Comune

IL SINDACO

(1) Vendita o altra causa.

Il sottoscritto attesta che, per effetto di (1)__________

avvenuta a __________ *il* __________ *190*____

il numero degli animali indicato nel presente certificato è ridotto a ____ **capi.**

Dato a __________ 190____

Bollo del Comune

IL SINDACO

(1) Vendita o altra causa.

Il sottoscritto attesta che, per effetto di (1)__________

avvenuta a __________ *il* __________ *190*____

numero degli animali indicato nel presente certificato è ridotto a ____ **capi.**

Dato a __________ 190____

Bollo del Comune

IL SINDACO

(1) Vendita o altra causa.

N. d'ordine ______ *Modulo B.*

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Prov. di ______ *Circ. di* ______ *Com. di* ______

Certificato di sanità e di origine per trasporto di animali all'estero
(Valevole per un capo equino o bovino).

Segnalamento dell'animale:
1. Specie e sesso ______
2. Mantello ______
3. Segni particolari ______
4. Altezza ______
5. Età ______
6. Uso ______

Indicazioni:
1. Nome, cognome e dom. del proprietario ______
2 Provenienza dell'animale ______
3. Destinazione ______

ANNOTAZIONI

Dato a ______

IL VETERINARIO IL SINDACO

Timbro del Comune

REGNO D'ITALIA - MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZIO VETERINARIO

N. d'ordine ______ *Modulo B.*

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

SERVIZIO VETERINARIO

Prov. di ______ *Circ. di* ______ *Com. di* ______

Certificato di sanità e di origine per trasporto di animali all'estero
(Valevole per un capo equino o bovino).

Segnalamento dell'animale:
1. Specie e sesso ______
2. Mantello ______
3. Segni particolari ______
4. Altezza ______
5. Età ______
6. Uso ______

Indicazioni:
1. Nome, cognome e dom. del proprietario ______
2. Provenienza dell'animale ______
3. Destinazione ______
4. Annotazioni ______

Si dichiara che l'animale suindicato è sano e proviene da una località in cui, da oltre **40 giorni**, non si è verificato alcun caso di malattia contagiosa della specie cui l'animale appartiene (1).

Il presente certificato è valevole per il proprietario e per chi acquista detto animale per **giorni 6** a datare da oggi.

Data del rilascio ______
Id. della scadenza ______

IL VETERINARIO Timbro del Comune IL SINDACO

Il presente certificato è regolare ed autentico. L'animale è arrivato sano al confine

Il Veterinario di confine

Timbro del Veterin. di confine

(1) Gli animali che si esportano in Austria-Ungheria — in armonia con la Convenzione italo-austro-ungarica 7 dicembre 1887 per la tutela contro le epizoozie — devono essere accompagnati da certificato in cui si dichiari: che gli animali sono rimasti almeno 15 giorni nella località in cui il certificato si rilascia, che questa località è da 30 giorni immune da malattie contagiose della specie cui gli animali appartengono, e che questi sono stati riconosciuti sani al momento della partenza.

Questo certificato è valevole per giorni 10. Se durante il trasporto, la validità venisse a scadere, il conduttore dovrà far visitare gli animali da un veterinario, il quale, riscontratili sani, ne fa apposita dichiarazione sul certificato; e così questo avrà valore per altri 10 giorni.

N. d'ordine ______ *Modulo* **C.**

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO
SERVIZIO VETERINARIO

Prov. di ______ *Circ. di* ______ *Com. di* ______

Certificato di sanità e di origine per trasporto di animali all'estero
(Valevole per gruppi da 1 a 50 capi di ognuna delle specie ovina, caprina o suina, appartenenti ad uno stesso proprietario).

1. Specie ______ 3. Numero (in lettere) ______
2. Colore ______ 4. Segni particolari ______

1. Nome, cognome e domicilio del proprietario ______

2. Nome, cognome e domicilio del conduttore (se non è il proprietario stesso) ______

3. Provenienza degli animali ______

4. Destinazione ______

ANNOTAZIONI

ato a ______ 190__

IL VETERINARIO Timbro del Comune **IL SINDACO**

REGNO D'ITALIA - MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZIO VETERINARIO

N. d'ordine ______ *Modulo* **C.**

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO
SERVIZIO VETERINARIO

Prov. di ______ *Circ. di* ______ *Com. di* ______

Certificato di sanità e di origine per trasporto di animali all'estero
(Valevole per gruppi da 1 a 50 capi di ognuna delle specie ovina, caprina e suina, appartenenti ad uno stesso proprietario).

1. Specie ______ 3. Numero (in lettere) ______
2. Colore ______ 4. Segni particolari ______

1. Nome, cognome e domicilio del proprietario ______

2. Nome, cognome e domicilio del conduttore (se non è il proprietario stesso) ______

3. Provenienza degli animali ______

4. Destinazione ______

Si dichiara che gli animali suindicati sono sani e provengono da una località in cui, da oltre **40 giorni,** non si è verificato alcun caso di malattia contagiosa della specie cui gli animali appartengono (1).

Il presente certificato è valevole per il proprietario e per chi acquista detti animali per **giorni 6** a datare da oggi.

Data del rilascio ______

Id. della scadenza ______

IL VETERINARIO Timbro del Comune **IL SINDACO**

Il presente certificato è regolare ed autentico Gli animali sono arrivati sani al confine.

Il Veterinario di confine Timbro del Veterin. di confine

(1) Gli animali che si esportano in Austria-Ungheria — in armonia con la Convenzione italo-austro-ungarica 7 dicembre 1887, per la tutela contro le epizoozie — devono essere accompagnati da certificato in cui si dichiari: che gli animali sono rimasti almeno 15 giorni nella località in cui il certificato si rilascia, che questa località è da 30 giorni immune da malattie contagiose della specie cui gli animali appartengono, e che questi sono stati riconosciuti sani al momento della partenza.

Questo certificato è valevole per giorni 10. Se, durante il trasporto, la validità venisse a scadere, il conduttore dovrà far visitare gli animali da un veterinario, il quale, riscontratili sani, ne fa apposita dichiarazione sul certificato e così questo avrà valore per altri 10 giorni.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

ISTRUZIONE MAGISTRALE

Scuole normali.

Con decreto Ministeriale del 1° gennaio 1904:

De Angeli Angelo, insegnante e direttore supplente della Scuola normale femminile di Sassari, con la rimunerazione mensile di L. 50, è nominato, per merito di concorso, direttore incaricato della Scuola normale femminile, con l'assegno di L. 600 annue, dal 1° gennaio e non oltre il 30 settembre 1904, e la conferma nell'ufficio di direttore s'intenderà rinnovata di anno in anno, dal 1° ottobre 1904, salvo disposizione contraria.

De Pillis Francesco, effettivo di canto nella scuola normale femminile di Chieti, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, dal 1° gennaio 1904 e non oltre il 31 dicembre 1905, con l'assegno di L. 500 annue, pari alla metà dello stipendio di cui è provveduto.

Sono incaricati con rimunerazione mensile, dal 1° gennaio e non oltre il 30 settembre 1904:

Poso Giulia, di storia e geografia, a Potenza.

Piccinini Antonio, di agraria, ad Aquila.

Con decreto Ministeriale del 15 gennaio 1904:

Mucci Giuseppina è incaricata dell'ufficio di maestra giardiniera nella scuola normale femminile di Anagni, con la rimunerazione mensile di L. 100 dal 16 gennaio e non oltre il 30 settembre 1904.

Con decreto Ministeriale del 16 gennaio 1904:

Guglielmini Calzolari Emilia, incaricata di lingua francese nelle classi complementari annesse alla Scuola normale femminile « Laura Bassi » di Bologna, è collocata in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, dal 16 gennaio e non oltre il 30 settembre 1904, con l'assegno di L. 266.66 annue, pari al terzo dello stipendio di cui è provveduta.

ANTICHITA' E BELLE ARTI

SCUOLE D'ARTE

Nell'istituto di belle arti di Bologna.

Con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1903:

È aumentato di un decimo, per compiuto secondo sessennio, lo stipendio di: Calzolari Luigi, bidello, comandato alla pinacoteca della stessa città di Bologna, da L 990 a L. 1080, dal 1° gennaio 1904.

Nell'istituto di belle arti di Lucca.

Con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1903:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di: Lambertini Amalia, ved. Bigi, custode della sezione femminile, da L. 480 a L. 528, dal 1° gennaio 1904.

Nell'Accademia di belle arti di Milano.

Con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1903:

E aumentato di un decimo, per compiuto secondo sessennio, lo stipendio di Pelitti Francesco, aggiunto della scuola di ornato, da L. 2200 a L. 2400, dal 1° dicembre 1903.

Nell'Istituto di belle arti di Napoli.

Con R. decreto del 3 gennaio 1904:

Diana prof. Giovanni è confermato stabilmente nell'ufficio di aggiunto per l'ornato, con lo stipendio annuo di L. 1800, dal 1° dicembre 1903.

Con decreto Ministeriale del 21 dicembre 1903:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di Vetri Paolo, aggiunto al professore di disegno di figura, da L. 1800 a L. 1980, dal 1° dicembre 1903.

Con decreto Ministeriale del 28 dicembre 1903:

Bruni prof. Giacomo è definitivamente nominato incaricato per il disegno geometrico lineare con lo stipendio di L. 1200, dal 1° gennaio 1904, conservando gli aumenti sessennali già conseguiti;

Laccetti dott. Francesco è definitivamente nominato incaricato per l'anatomia, con l'annuo stipendio di L. 1200, dal 1° gennaio 1904, conservando l'aumento sessennale di cui è provveduto.

Con decreto Ministeriale del 30 dicembre 1903:

Mirabelli prof. Giovanni è incaricato, per l'anno scolastico 1903-904, a cominciare dal 1° gennaio 1904, di impartire l'insegnamento nella sezione aggiunta della scuola di architettura e prospettiva, con la retribuzione annuale di L. 1800.

Nell'istituto di belle arti di Palermo.

Con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1903:

È aumentato di un decimo, per compiuto secondo sessennio, lo stipendio di:

Ragusa cav. Vincenzo, prof. di plastica della figura, da L. 2750 a L. 3000, dal 1° dicembre 1903;

Di Giovanni Luigi, professore di disegno di figura, da L. 2750 a L. 3000, dal 1° dicembre 1903;

Marchesi cav. Salvatore, professore di prospettiva ed architettura, da L. 2750 a L 3000, dal 1° dicembre 1903;

Enea Giuseppe, aggiunto al professore di ornato, decorazione e plastica ornamentale, da L. 1320 a L. 1400, dal 1° dicembre 1903

Pizzoli ing. Andrea, segretario economo, da L. 1930 a L. 2160, dal 1° dicembre 1903.

Nell'Istituto di belle arti di Roma.

Con decreto Ministeriale del 26 dicembre 1903:

Galluzzi Carlo, bidello, è, sulla sua domanda, collocato a riposo per ragioni di salute, dal 1° dicembre 1903, ed è ammesso a far valere i suoi titoli per la liquidazione della pensione od indennità che potrà spettargli a termine di legge.

Nell'Istituto di belle arti di Venezia.

Con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1903:

È aumentato di un decimo, per compiuto secondo sessennio, lo stipendio di Mannati Fabio, custode consegnatario, da L. 1540 a L. 1680, dal 1° gennaio 1904.

Nell'Istituto musicale di Firenze.

Con decreto Ministeriale del 21 dicembre 1903, avente effetto dal 1° dello stesso mese:

È aumentato di un decimo, per compiuto secondo sessennio, lo stipendio di:

Bicchierai Luigi, prof. di violino e viola, da L. 1760 a L. 1920.

Mattolini Pilade, prof. di violino e viola, da L. 1760 a L. 1920.

Ballerini Giovanni, prof. di oboe e fagotto, da L. 1320 a L 1440

De Champs cav. Ettore, prof. di solfeggio cantato, da L. 1760 a L. 1920.

Lorenzo cav. Giorgio, prof. d'arpa, da L 1320 a L. 1440.

Meliari Torquato, prof. di pianoforte, da L. 2200 a L. 2400.

Del Lungo Raffaello, prof. di flauto, da L 1320 a L. 1440.

Nel conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » in Milano.

Con R. decreto del 3 gennaio 1904:

Pavoni Ginevra è nominata, per concorso, reggente professore di declamazione e gesto, con l'annuo stipendio di L. 1200, dal 16 gennaio 1904.

Con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1903:

È aumentato di un decimo, per compiuto secondo sessennio, lo stipendio di Ronchi Carlo, facchino, da L. 630 a L. 720, dal 1° gennaio 1904.

Nel Conservatorio di musica di Napoli.

Con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1903:

È aumentato di un decimo, per compiuto sessennio, lo stipendio di:

Longo Alessandro, professore di piano-forte complementare, da L. 2400 a L. 2640, dal 1° gennaio 1904.

Romaniello Vincenzo, professore per la scuola principale di pianoforte, da L. 2640 a L. 2880, dal 1° gennaio 1904.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 28 gennaio 1904:

Traverso Gaetano, capitano in aspettativa speciale, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 febbraio 1904.

Casalbore Emanuele, tenente 92 fanteria, rimosso dal grado e dall'impiego.

Con R. decreto del 31 gennaio 1904:

Nazzani Adriano, capitano 42 fanteria — Licomati Carmine, id. 69 id. — Ferrari Della Torre Vittorio, id. 91 id. — Verdicchio Clemente, id. 91 id. — Valania Giuseppe, id. 7 alpini, collocati in aspettativa speciale.

Politi Ascanio, id. 6 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Corti Salvatoro, id. 12 id., id. id. id.

Palestini Gioacchino, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio con anzianità 6 giugno 1894.

Cappello nobile patrizio veneto Girolamo, id. 28 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Pellegrinelli Ettore, id. in aspettativa, richiamato in servizio, con decorrenza per gli assegni, dal 16 febbraio 1904.

Con R. decreto del 4 febbraio 1904:

Riccieri Fulvio, capitano in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio, con anzianità 22 agosto 1894.

Nattino Pietro, tenente a disposizione del Ministero degli Affari Esteri, cessa di essere a disposizione e destinato 3 bersaglieri.

Sifola Alberto, id. in aspettativa, richiamato in servizio, con decorrenza per gli assegni, dal 16 febbraio 1904.

Assanti Roberto, tenente 11 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Cabiati Ernesto, id. in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 7 febbraio 1904:

Gaiffami cav. Camillo, capitano 46 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Gobbi Serafino, id. 77 id., id. id. id.

Detanti Di Saint Aubert Carlo Alberto, id. in aspettativa, richiamato in servizio, con decorrenza per gli assegni, dal 16 febbraio 1904.

Tuccari Luigi, id. 25 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Oberto Isidoro, id. 1° alpini, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Donte Salvatore, id. in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio — Cavalli Alfredo, id. id. id. id., l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Arma di cavalleria.

Con. R decreto del 4 febbraio 1904:

De Navasques Enrico, sottotenente reggimento lancieri d'Aosta, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 21 gennaio 1904:

Castelli Enrico, capitano 11 artiglieria campagna, (treno), collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° febbraio 1904.

Arma del genio.

Con R. decreto del 7 febbraio 1904:

Vaccaneo Cesare, sottotenente complemento 5 genio, nominato sottotenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio, con decorrenza per gli assegni dal 9 febbraio 1904.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto dell'11 febbraio 1904:

Bottassi cav. Guglielmo, maggiore 77 fanteria, trasferito nel ruolo del personale permanente dei distretti, con decorrenza per gli assegni, dal 1° marzo 1904.

Personale delle fortezze.

Con R. decreto del 31 gennaio 1904:

Ferrara Ernesto, capitano 1 artiglieria fortezza, trasferito nel ruolo del personale delle fortezze, e destinato direzione artiglieria Verona.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 21 gennaio 1904:

Frigoli cav. Leonardo, capitano medico ospedale militare Genova, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 16 febbraio 1904.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 27 dicembre 1903:

Ambrosi cav. Alfonso, colonnello carabinieri Reali, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° febbraio 1904, ed inscritto nella riserva.

Percivaldi Angelo, tenente id. id. — Torasso Pietro, id. id. id. — Pisanu Antonio, id. id. id. — Cirielli Giuseppe, id. id. id. — Valtulina Paolo, id. id. id., id. id. id. dal 1° id. ed inscritti nella riserva.

Emanuel cav. Luigi, capitano id. id. — Gallone Leopoldo, sottotenente id. id., id. id. id. dal 1° id., ed inscritti nella risesva.

Con R. decreto del 4 febbraio 1904:

Erba cav. Pio Cesare, tenente colonnello personale permanente dei distretti, richiamato in servizio temporaneo e nominato comandante distretto Siracusa, dal 1° febbraio 1904.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 24 gennaio 1904:

Villa Ercole, sottotenente reggimento Nizza Cavalleria, collocato a riposo per infermità provenienti dal servizio, dal 16 febbraio 1904.

Con R. decreto del 31 gennaio 1904:

Dellavalle Fortunato, tenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Dolci Giovanni, sottotenente bersaglieri, considerato come dimissionario dal grado, a termini del R. decreto 27 settembre 1893.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età, e sono inscritti a loro domanda nella milizia territoriale, arma di fanteria, col grado medesimo:

Prampolini Emilio, capitano — Corvino Giuseppe, tenente — Dibitonto Savino, id. — Tondi Luigi, id. — Laurenzi Eugenio, id. — Piazza Umberto, (B) id.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età e sono inscritti con lo stesso grado nella riserva, arma di fanteria, a loro domanda:

Tornaghi Oreste, tenente — Farina Angelo, id. — Comparato Nicasio, (B) id. — D'Ippolito Giovanni, id. — Conti Guido, (B) id. — Lopez de Gonzalo Giacomo, id. — Garroni Tullio, id. — Miglior Efisio, sottotenente.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età:

Rossi Ernesto, tenente — Bazoli Pietro, id. — Cambi Fruttuoso, id. — Brombale Domenico, id. — Zoccoli Alfredo, id. — Fiorio Carlo, id. — De Rubeis Raffaele, id. — Ponzetto Arturo, (B) sottotenente — Fenzi Benedetto, id. — Mattea Luigi, id.

Con R. decreto del 7 febbraio 1904:

Buffa Damiano, tenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Giannone Francesco, sottotenente contabile, considerato come dimissionario dal grado, a senso del R. decreto 19 aprile 1903.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 31 gennaio 1904:

Grilli cav. Aurelio, tenente colonnello fanteria — Raiona-Pescarini Luca, capitano id. — Reggiani Primo, tenente id. — Cappello Raffaele, id. id. — Mora Cesare, id. id. — Condio Michele id. id. — Bardoscia Carlo, sottotenente id., cessano per

ragione di età di appartenere alla milizia territoriale, e sono inscritti coll'attuale grado nel ruolo degli ufficiali di riserva, fanteria, a loro domanda.

Testa Adolfo, tenente fanteria — Zuccarello Orazio, id. id. — Lombardo Filippo id. id. — Mannazzu Pietro, sottotenente id., cessano per ragione di età di appartenere alla milizia territoriale.

Con R. decreto del 7 febbraio 1904:

Castoldi Arturo, tenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Albino Luigi, id. cavalleria, dispensato da ogni servizio militare per infermità indipendenti da cause di servizio.

Con R. decreto dell'11 febbraio 1904:

Coci Ferdinando, tenente fanteria, accettata la dimissione dal grado.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 31 gennaio 1904:

I seguenti ufficiali cessano di appartenere alla riserva, per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Arma di fanteria.

Cipolli cav. Luigi, tenente colonnello — Perotti cav. Paolo id. — Pisani cav. Giuseppe, maggiore — Buzzi cav. Felice, id. — Marenghi cav. Giacomo, id. — Berra cav. Ottavio, id.

Personale permanente dei distretti.

Carutti cav. Carlo, tenente colonnello.

Con R. decreto dell' 11 febbraio 1904:

Sagramoso Alfonso, tenente fanteria, aggiunti i titoli nobiliari come appresso: Sagramoso nobile conte palatino Alfonso.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Amministrazione delle Poste

RIASSUNTO delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di gennaio 1904.

Libretti rimasti in corso in fine del mese precedente	N.	4,965,681
Libretti emessi nel mese di gennaio	»	59,814
	N.	5,025,495
Libretti estinti nel mese stesso	»	16,676
	N.	5,008,819
Libretti in corso per depositi giudiziali	»	4,112
Rimanenza	N.	5,012,931
Credito dei depositanti in fine del mese precedente	L.	847,370,986 77
Depositi del mese di gennaio	»	64,013,142 15
	L.	911,384,128 92
Rimborsi del mese stesso	»	37,584,769 57
	L.	873,799,359 35
Credito per depositi giudiziali	»	8,811,152 76
Rimanenza	L.	882,610,512 11

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Disposizione fatta nel personale dipendente:

Amministrazione motrice del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Con R. decreto del 14 febbraio 1904:

Saggio Luigi Ferdinando, verificatore di 4ª classe, è collocato in aspettativa.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè:

N. 1,130,180 di L. 50, al nome di Gerbore *Nicolao* fu *Giovanni Battista*, minore;
N. 1,096,121 id. 50, id. id. *Nicolao-Eugenio*, id. id.
» 1,050,517 id. 50, id. id. *Nicolao-Eugenio*, id. id.
» 1,142,235 id. 50, id. id. *Nicolò*, id. id.
» 1,022,496 id. 50, id. id. *Nicola*, id. id.
» 1,152,760 id. 45, id. id. *Nicola*, id. id.
» 1,092,411 id. 40, id. id. *Nicolò*, id. id.
» 1,061,612 id. 40, id. id. *Nicolò*, id. id.
» 1,046,874 id. 375, id. id. *Eugenio Nicola*, id. id.
» 943,146 id. 185, id. id. *Nicolao*, id. id.
» 1,190,434 id. 90, id. id. *Nicolao*, id. id.
e » 1,236,415 id. 45, id. id. *Nicolao Eugenio*, id. id., furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Gerbore *Nicola-Augusto-Eugenio* fu *Battista*, minore, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 1,309,197 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 300, al nome di Traverso *Ester* di Giovanni Battista, nubile, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Traverso *Maria-Teresa-Ester* di Giovanni Battista, nubile, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè N. 1,306,981 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 400, al nome di *Daldini* Giuseppina fu Bernardo, minore, sotto la tutela della signora Cattò Genovoffa, vedova Aureggi Antonio, domiciliata a Saltrio (Como), col vincolo ai termini dell'art 13 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo delle Guardie di Finanza, approvato con R. decreto 13 febbraio 1893, n. 40, pel matrimonio da contrarsi dalla titolare col signor Gaviano Pietro fu Basilio, sottobrigadiere nel detto Corpo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Dal Din* Giuseppa fu Bernardo, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese

dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 febbraio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che l'usufrutto vitalizio della rendita del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,099,566 d'iscrizione per L. 615, intestata Rizzi Beatrice fu Angelo, moglie di Coliva Goffredo, domiciliata a Firenze, *venne assegnato* alla signora Prada Savina fu *Angelo*, vedova di Rizzi Angelo, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece assegnarsi alla signora Prada Savina fu *Paolo*, vedova di Rizzi Angelo, vera usufruttuaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica sull'accennato usufrutto nel modo richiesto.

Roma, il 19 febbraio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,034,990 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 25, al nome di Bloise Luigi e *Beatrice* fu Agostino, minori, sotto la patria potestà della madre, Verbicaro Vittoria fu Domenico, vedova di Bloise Agostino, domiciliata in Cosenza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bloise Luigi e *Melania Bice* fu Agostino, minori, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 marzo 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: N. 908,697 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 1040 annue, al nome di Monticelli *Giuseppina* ed *Angiolina* di Luigi, minori, sotto la patria potestà, domiciliati a Sondrio, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Monticelli *Giuseppe* ed *Angelo* di Luigi, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, 19 febbraio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 3,50 0[0, cioè: N. 733 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 2912, al nome della Banca d'Italia, con vincolo d'ipoteca per garenzia di somma eventualmente dovuta ai nati e nascituri di Ferdinando Ortalli-Laurent e d'usufrutto a favore di Ortalli-Laurent Ferdinando fu *Luigi*, domiciliato in Parma, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi d'usufrutto a favore di Ortalli-Laurent Ferdinando fu *Lodovico* vero usufruttuario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Romà, il 9 febbraio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 3 marzo, in lire 100.89.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

2 marzo 1904.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	100,31 1/2	98 31 1/2
	4 % *netto*	100,05	98,05
	3 1/2 % *netto*	96 82 1/4	95,07 1/4
	3 % *lordo*	71.87 1/2	70.67 1/2

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 2 marzo 1904

Presidenza del Presidente SARACCO

La seduta è aperta alle ore 15,45.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione di decreti

Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1903-904 » (*N. 282*).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge e dell'annessa tabella.

Trattandosi di articolo unico, è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « *Approvazione del contratto di permuta di parte dell'edifizio di San Giacomo con parte dell'edifizio di Monteoliveto, in Napoli, stipulato tra il Demanio e il Municipio di Napoli* » (*N. 283*).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

VISCHI, relatore. L'Ufficio centrale ha creduto suo dovere rilevare, nella sua relazione, una irregolarità sulla quale richiama l'attenzione del Governo. Nella convenzione è stabilito che la spesa della stipulazione è messa a carico del Municipio di Napoli, e che la convenzione stessa è esente dalla tassa di registro. Ma nel testo dell'articolo di legge non è fatta parola di questa esenzione, e ciò doveva essere espressamente dichiarato, perchè la tassa di registro è imposta dalla legge, nè vi può essere derogato se non per legge, non già con una Convenzione, sia pure conchiusa tra lo Stato ed un Ente morale.

L'Ufficio centrale, per affrettare l'approvazione di questo provvedimento, atteso da 42 anni, ha considerato come se della tassa di registro fosse fatta implicitamente l'esenzione nell'articolo del disegno di legge, ma nel tempo stesso raccomanda che ciò non avvenga nell'avvenire.

LUZZATTI, ministro del tesoro, *interim* delle finanze. Osserva che l'atto compiuto dal precedente Ministero trova la sua giustificazione in molti precedenti: tuttavia egli riconosce giusta l'osservazione del relatore, e dichiara che in avvenire gioverà determinare nella legge quali sieno gli atti esonerati dalla tassa di registro.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, è rinviato allo scrutinio segreto.

Rinvio di discussione.

PRESIDENTE. Non potendo il ministro degli affari esteri intervenire alla seduta odierna, rimanda a domani la discussione dei disegni di legge:

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 257);

Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 256).

Discussione del disegno di legge: « *Costruzione di edifizi ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (Porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa e Forlì, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia* » (N. 277).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LUZZATTI, ministro del tesoro. Ha domandato la parola per esprimere tutta la sua gratitudine al relatore che ha autorevolmente espresso il desiderio che si faccia un'ampia discussione finanziaria, dopo che le illusioni dei vistosi avanzi del bilancio sono state sfrondate.

L'oratore riconosce anche esso il bisogno di arrestarsi nelle spese quando assistiamo ad avvenimenti politici di somma gravità. È inoltre a prevedersi che alcune entrate potranno dare maggiore gettito, e le spese già deliberate coi disegni di legge testè approvati peseranno non poco sui bilanci futuri.

Epperò il relatore e l'Ufficio centrale hanno compiuto un'opera buona con i loro autorevoli avvertimenti, ed egli ne esprime gratitudine come italiano e come ministro del tesoro (Bene).

SANI, relatore. Non ha che a ringraziare il ministro del tesoro delle cortesi parole rivoltegli; tuttavia egli sente il dovere di dividerne la maggior parte coi colleghi della Commissione di finanze.

Si augura che in sede più opportuna si possa fare un'ampia discussione finanziaria.

STELLUTI-SCALA, ministro delle poste e dei telegrafi. Risponde ad alcune osservazioni fatte dal relatore dell'Ufficio centrale, cominciando da quella relativa all'area per l'Ufficio di Genova, che fu detta esigua e che l'oratore invece dimostra sufficiente, tenuto conto della distribuzione che avrà l'edificio, del modo come saranno divisi gli uffici, e della possibilità della sopraelevazione.

Anche per il palazzo di Firenze, dedotto lo spazio adibito a porticato esterno, si avrà di veramente utilizzabile un'area superiore ai 1800 metri; area ritenuta sufficiente dalla Commissione tecnica, la quale ritenne del pari sufficiente l'area per l'edificio postale di Genova.

Quanto al palazzo Spalletti di Reggio Emilia, dichiara che non si è potuto sfuggire al carico degli interessi, perchè non fu possibile evitare il pagamento in diverse annualità.

L'oratore però confida di poter ridurre il numero delle rate, e così portare un'economia negli interessi.

Quanto alla domanda fatta dal relatore circa il programma del ministro per nuove spese, dichiara che gli altri miglioramenti ai quali si dovrà provvedere non hanno carattere di grande urgenza, nè sono così importanti come quelli proposti.

Ad alcuni edifizi si provvede anche col concorso degli enti locali, che sono maggiormente interessati; ad altri, specie quelli degli uffici di seconda classe e delle ricevitorie, con speciali clausole nei contratti di concessione.

Risponde agli appunti di ordine finanziario fatti dal relatore sulle condizioni del bilancio, e spiega le ragioni del disavanzo constatato nell'esercizio 1902-903 che è dipendente dalla liquidazione triennale ai ricevitori postali, ed in parte dalla spesa di 800,000 lire per l'impianto della stazione radiotelegrafica ultrapotente.

Dimostra gli aumenti delle entrate per l'esercizio 1903-904, e le previsioni migliori per l'esercizio futuro.

Afferma infine che i calcoli di questi aumenti non sono abusivi, ma fondati sullo svolgimento continuo dei servizi postali e telegrafici, ed aggiunge anche telefonici, onde deve argomentarsi che effettivamente l'economia del paese è in notevole e progressivo miglioramento. (Approvazioni).

SANI, relatore. Lasciando da parte le considerazioni fatte sopra l'area dell'edificio di Genova, nota che egli solo disse che fra pochi anni quell'edificio potrà essere insufficiente, e che quindi sarebbe stato necessario, a parer suo, ottenere dal Comune di Genova una maggiore superficie da aversi pronta all'occasione.

A ciò il ministro non rispose esaurientemente, ma l'oratore è in grado di dire che, siccome innanzi a quel palazzo delle poste si aprirà una grande piazza, così tra qualche anno, forse, esso potrebbe ampliarsi allargandolo sulla piazza stessa.

Non crede occuparsi dell'ufficio postale di Reggio Emilia.

Viene poi all'argomento più grave dei redditi postali. Egli crede bensì che i proventi sieno in aumento, ma nell'esercizio 1902-903 nota che le maggiori spese hanno superato i proventi per lire 101,633.83; somma non grave, per certo, ma tale da impensierire ogni prudente finanziere che a ragione tema possibili ulteriori aumenti di spese.

L'oratore sostiene che nell'esercizio 1903-904 le maggiori spese supereranno le entrate, ancorchè queste, forse, seguiranno ad aumentare a loro volta.

Esamina poi partitamente il bilancio delle poste e dei telegrafi, e rileva come risulti che dal 1902-903, prima previsione, al 1903-904 vi è un aumento di 12 milioni, aumento che assorbe i maggiori proventi.

Fatte queste considerazioni, aggiunge che la spesa per la stazione radiotelegrafica ultrapotente non giustifica in parte l'aumento delle spese, come assicura l'onorevole ministro, perchè trattasi di una spesa straordinaria. Nota poi che di spese straordinarie in un grande bilancio, come quello delle poste e dei telegrafi,

se ne presentano continuamente, e quindi è duopo inserirle in bilancio.

Sperà che le sue osservazioni, che sono poi quelle della Commissione di finanze, vengano prese in buona parte dal Governo.

LUZZATTI, ministro del tesoro, *interim* delle finanze. Non ammette che l'aumento dei proventi sia mangiato dalle spese, e molto meno ammette che le eccedenze di quelli non vadano a beneficio del tesoro. In questo senso accettò nello scorso anno l'ordine del giorno della Camera sulla devoluzione dei maggiori introiti delle poste al miglioramento del servizio e delle condizioni del personale.

Non può rifiutare quelle spese che sono strettamente necessarie, ma non intende incoraggiare a richiederne, onde non si abbia a credere che il nostro bilancio sia da un anno all'altro divenuto un Eldorado.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i sei articoli del progetto di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge approvati per alzata e seduta.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Le urne rimangono aperte.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Costruzione di edifizi ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (Porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa e Forlì, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia:

Votanti 73
Favorevoli 50
Contrari 23

(Il Senato approva).

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1903-904:

Votanti 73
Favorevoli 57
Contrari 16

(Il Senato approva).

Approvazione del contratto di permuta di parte dell'edifizio di San Giacomo con parte dell'edizio di Montoliveto, in Napoli, stipulato tra il Demanio ed il municipio di Napoli:

Votanti 72
Favorevoli 60
Contrari 12

(Il Senato approva).

La seduta termina alle 17.15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 2 marzo 1904

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 14.5.

BRACCI, segretario, legge il verbale della seduta precedente che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi gli onorevoli Bonoris, Ottavi, G. Libertini, Ceriana-Mayneri, Calissano, P. Ricci, Scalini, G. C. Daneo, D'Alife, De Gennaro, L. De Riseis, De Seta e Gattoni.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

FUSINATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, all'onorevole Cottafavi, che lo interroga « in ordine alla condotta che intenda seguire per evitare ogni responsabilità dello Stato di fronte alle attuali condizioni del Benadir », risponde rilevando che questa interrogazione implica tutto il programma dell'azione del Governo di fronte alla Società del Benadir, e osservando che lunedì l'argomento dovrà essere ampiamente svolto in sede d'interpellanza, prega l'onorevole Cottafavi di rimettere a quel giorno anche la sua interrogazione.

COTTAFAVI accetta che sia rimandata alla discussione delle interpellanze, facendo però voto che lo Stato non abbia ad assumere alcuna responsabilità per una questione che non lo riguarda, perchè esso cedette alla Società l'esercizio di quel territorio appunto per non assumerne l'amministrazione; e ciò mediante una legge dello Stato.

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, risponde agli onorevoli Engel e Socci che lo interrogano « circa i provvedimenti che intenda prendere riguardo al fatto avvenuto in un istituto d'educazione in Verona, dove con false accuse in una rappresentazione teatrale si è eccitato l'animo delle giovanette all'odio verso una classe di cittadini ».

Il fatto ignobile e odioso è purtroppo vero. All'istituto è stata tolta la facoltà di insegnare. E se occorrerà saranno presi altri energici provvedimenti.

SOCCI, dopo aver esposto il fatto, veramente vergognoso, e dopo aver protestato contro l'educazione che si dà nei collegi clericali, ringrazia l'onorevole sottosegretario di Stato delle sue esplicite dichiarazioni. (Bene).

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, risponde all'onorevole Lucifero che lo interroga « per sapere quanto ci sia di vero nella voce che dice saranno divelti i secolari cipressi del Palatino, per rendere meno costosi alcuni lavori di scavo ».

Assicura che nulla vi ha di vero nella notizia, alla quale si riferisce l'interrogazione.

Dà ragione delle voci corse, e dei provvedimenti presi.

LUCIFERO nota che la voce si è sparsa fra artisti i quali deploravano il vandalismo che si diceva si volesse commettere. Ma ora è lieto dell'esplicita assicurazione dell'onorevole sottosegretario di Stato.

Svolgimento di proposte di legge.

LUCIFERO svolge la seguente proposta di legge:

« Art. 1. — La frazione di Carfizzi è separata dal Comune di San Nicola dell'Alto, ed è costituita in Comune autonomo.

« Art. 2. — Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per l'esecuzione della presente legge ».

La frazione Carfizzi è lontana dalla sede del Comune di San Nicola dell'Alto sei chilometri; distanza che per le condizioni locali, specialmente nell'inverno, riesce disastrosa, e rende negletti i pubblici servizi, cagionando antipatie ed attr ti, che è opera patriottica evitare.

Per queste e per altre ragioni, così il Consiglio comunale di San Nicola dell'Alto, come i cittadini della frazione di Carfizzi, han fatto istanza al Parlamento che venissero separati; e l'oratore quindi prega la Camera di volere accordare il suo favorevole suffragio alla proposta di legge. (Bene).

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno. Con le opportune riserve il Governo non si oppone che sia presa in considerazione la proposta di legge degli onorevoli Lucifero e Giunti

(La Camera la prende in considerazione).

MAJNO svolge la seguente proposta di legge:

Articolo unico.

« È approvata la Convenzione 21 novembre 1903 conchiusa tra il Comune di Milano e il Comune di Greco Milanese con Prato

Centenaro per la determinazione dei confini dei rispettivi territori ».

Osserva come la necessità di questo provvedimento sia stata riconosciuta non solo dai due Comuni, che sono venuti a transazione, ma anche dall'autorità tutoria.

Confida che la Camera prenderà la proposta in considerazione.

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno, con le solite riserve, non si oppone.

(La Camera prende in considerazione la proposta di legge).

ZELLA MILILLO giura.

Discussione del disegno di legge per l'impiego dei condannati nei lavori di bonificazione.

COTTAFAVI, dopo essersi dichiarato favorevole al disegno di legge, esprime il desiderio che nei lavori di bonificamento si possano impiegare anche i condannati al domicilio coatto.

GIOLITTI, ministro dell'interno, non crederebbe opportuno il provvedimento ora che è innanzi alla Camera un disegno di legge per la soppressione del domicilio coatto; convenendo però che la pena di relegazione, che ad esso verrà sostituita, dovrà essere temperata col lavoro all'aperto.

Prega quindi l'onorevole Cottafavi di riservarsi di fare la sua proposta quando si discuterà il disegno di legge per l'abolizione del domicilio coatto.

LUCCHINI LUIGI, relatore, approvando il concetto dell'onorevole Cottafavi, si associa alle considerazioni dell'onorevole ministro.

(Approvansi i primi tre articoli).

CARATTI, della Commissione, vorrebbe che, in attesa dell'istituzione di colonie agricole per i minorenni, disposta nell'articolo 4, i minorenni stessi venissero tenuti nelle carceri segregati dagli adulti.

GIOLITTI, ministro dell'interno, conviene nell'opportunità della segregazione e spera che alcuni degli stabilimenti esistenti potranno senz'altro essere convertiti in colonie agricole per i minorenni; i quali, più degli adulti, hanno necessità di vivere all'aperto.

(Approvasi l'articolo 4).

BATTAGLIERI esprime il voto che i lavori cui verranno adibiti i condannati non abbiano ad esercitare una pericolosa concorrenza al lavoro libero.

GIOLITTI, ministro dell'interno, nota che i lavori cui s'intende rivolgere l'opera dei condannati sono stati prescelti precisamente nell'intendimento di evitare la concorrenza che esercita ora il lavoro dei condannati stessi o che i lavori si faranno laddove non si rivolga l'attività privata.

LUCCHINI LUIGI, relatore, assicura che questa legge mira appunto a bonificare terreni che, senza l'opera dei condannati, rimarrebbero perpetuamente incolti ed espone tutti i vantaggi economici, finanziari e sociali che ne deriveranno.

PRESIDENTE esprime il dubbio che la facoltà del coordinamento, che si accorda al Governo con l'ultimo articolo, possa eccedere le attribuzioni del potere esecutivo.

LUCCHINI LUIGI, relatore, osserva che la stessa facoltà fu data al Governo con la legge relativa al codice penale; ma ch'essa non implica alcun mutamento della legge.

(L'articolo 5° ed ultimo è approvato).

Approvazione del disegno di legge per modificazioni al ruolo organico dell' ufficio centrale di metereologia e geodinamica.

PODESTÀ, segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge per il riposo settimanale e festivo.

SANARELLI non crede che si possa contestare la necessità di accordare al lavoratore un periodico riposo; senza il quale l'uomo si esaurisce e abbrutisce. Riconosciuta questa necessità, ne consegue che la tregua dev'essere contemporanea per tutti i lavoratori se essi debbono trovare quei conforti e quei sollievi che rendono il riposo efficace.

Dissente da quelli i quali osservano che gli operai hanno piena libertà di lavorare o no, dappoichè, senza una legge, gli operai non possono ribellarsi ai regolamenti delle officine senza incorrere nel pericolo di essere licenziati. E nemmeno concorda con coloro che temono da questa legge danni economici per le industrie e pei lavoratori: tanto più che l'esperienza ha dimostrato i benefici per tutti del riposo ebdomadario.

Cita come esempio tipico quello dell'Inghilterra, dove l'assoluto riposo settimanale concesso a tredici milioni di lavoratori, non ha intralciato il grande sviluppo delle industrie e dei commerci, ed ha molto aiutato la robustezza fisica della popolazione.

Ricorda alla Camera la viva agitazione che si manifesta in Italia per ottenere il riposo festivo, dichiarando che non si può ritardare una riforma la quale, con la maestà di una legge, assicuri l'igiene, l'ordine, la libertà civile e morale del popolo italiano. La sola questione da risolvere è quella relativa alla misura di questa riforma; e l'oratore si augura che sia tenuta lontana da ogni eccesso, e proporzionata alle condizioni economiche e sociali del paese.

Perciò non può approvare tutte le disposizioni del disegno di legge, e soprattutto quella dell'articolo 3; e si dichiara favorevole al riposo settimanale, convinto che sia difficile, e non sempre e dovunque possibile, l'imposizione del riposo festivo tranne che agli impiegati e salariati dei grandi centri ed agli operai della grande industria.

Imporre il riposo festivo ai piccoli esercenti e commercianti che non abbiano commessi alla loro dipendenza, è pericoloso; tanto più lasciando questa regolamentazione all'arbitrio delle amministrazioni comunali.

Conclude augurandosi che questa legge sia integrata con opportune riforme nelle disposizioni che disciplinano il contratto di lavoro. (Approvazioni).

DI PALMA dichiara di parlare in modo speciale dei giornalisti, a favore dei quali, senza entrare nel merito della legge, invoca lo stesso trattamento che si vuol fare a tutte le altre categorie di lavoratori.

Ricorda che tutte le associazioni di giornalisti hanno invocato unanimemente il riposo domenicale, confortati anche dal voto pressochè unanime delle sezioni dei lavoratori del libro. Solamente i proprietari di giornali, meno due, si sono dimostrati ostili e l'oratore riepiloga le ragioni favorevoli e contrarie manifestate dalle due tendenze.

Nota che molti paesi fra i più progrediti e liberali vietano la pubblicazione dei giornali alla domenica e non ne deriva inconveniente alcuno; e non comprende quindi come in Italia non si possa fare altrettanto.

Conclude invitando la Camera a tutelare col suo voto una nobilissima classe di lavoratori, che ha sempre contribuito, e così largamente contribuisce, allo svolgimento e alla vittoria delle cause più elette in difesa della patria e della umanità. (Vivissime approvazioni).

MARINUZZI rileva come il concetto che informa il disegno di legge sia quello di proteggere il lavoro dell'operaio di fronte alle pretese del capitalismo, rendendo obbligatorio un giorno di riposo per settimana.

Esaminando le speciali disposizioni del disegno di legge vorrebbe conoscere per quale ragione all' articolo 3 si sia voluto togliere l' obbligo del riposo festivo anche pei venditori ambulanti.

Trova grave l'esclusione del riposo festivo nei negozi al minuto, obbligandosi così al lavoro migliaia di poveri commessi, pei quali, in certe circostanze, si potrebbe destinare altro giorno della settimana.

Conclude esprimendo il voto che il disegno di legge consacri il principio generale del riposo festivo senza sancire troppo esclusioni odiose a danno di numerose classi di cittadini. (Bene).

COTTAFAVI conviene con quegli oratori che hanno invocato il riposo festivo in nome della tutela fisica e morale dei lavoratori, e rileva che se questo disegno di legge incontrerà molti ostacoli nella sua applicazione dovrà indubbiamente produrre notevoli benefici.

Loda altresì la Commissione di avere insistito, in sostanza, nel riposo domenicale, in omaggio al consentimento generale.

Vorrebbe avere dei chiarimenti riguardo alla disposizione dell'articolo 5, che attribuisce ai Consigli comunali la facoltà di determinare quali siano i lavori agricoli che non consentano il riposo festivo.

Nota come vi siano molti lavori di campagna e specialmente *quelli dei vigneti*, nei quali un ritardo può produrre gravi conseguenze per la produzione

Inoltre vorrebbe conoscere dal ministro se non ritenga conveniente di escludere dall'obbligo del riposo festivo quelli che, senza aiuto dei dipendenti, esercitino un commercio.

Crede poi che speciali norme debbano valere per un servizio pubblico di così essenziale importanza come è quello delle farmacie, specialmente se si considerano nei loro rapporti con le opere pie e con gli ospedali.

Non comprende per quali ragioni si siano escluse dal riposo festivo le liquorerie, mentre la loro chiusura potrebbe contribuire all'educazione della classe operaia.

Lamenta poi che nel disegno di legge non si provveda a creare quegli istituti domenicali, che possano favorire l'istruzione e l'educazione dell'operaio.

Conclude esprimendo il voto che col Regolamento si provveda a togliere gli ostacoli che all'esecuzione della legge possano derivare dalla diversità delle condizioni e delle esigenze locali, e che non si proteggano le industrie a scapito dell'agricoltura o questa a scapito di quelle. (Bene).

NOFRI nota che nel disegno di legge come ora è stato concordato fra Governo e Commissione il principio della generale obbligatorietà del riposo festivo abbia subito una notevole riduzione, specialmente per ciò che riguarda il servizio ferroviario, avendo il Governo creduto di rimandare la questione alla prossima legge regolatrice del problema delle ferrovie.

Non comprende come, data questa esclusione del personale ferroviario, possa poi il Governo obbligare le Società concessionarie di ferrovie economiche e di tramvie, a concedere al loro personale il riposo festivo.

Nè gli sembra fondata la ragione che si adduce, che, per effetto dei recenti patti intervenuti fra Compagnie ferroviarie e Governo, questo si sia addossato nuovi oneri, e quindi non possa esporsi ad altre perdite con l'introduzione del riposo festivo.

Dimostra che le cifre che sono state addotte a questo proposito, sono grandemente esagerate. Gli impiegati e gli operai ferroviarî godono già del riposo festivo. Il personale dei macchinisti e dei cantonieri hanno uno o due giorni di riposo al mese. Tutti poi hanno diritto ad un congedo annuale di cinque, dieci o venti giorni.

La questione riguarda quasi esclusivamente il personale viaggiante e quello di stazione.

Nota poi che alla temuta deficenza del personale potrebbe provvedersi con la sospensione del trasporto delle merci nei giorni festivi.

Conclude presentando un emendamento nel senso di sopprimere dal comma *c* dell'articolo 2 le parole « eccettuati i servizi ferroviari ».

Confida che il Governo riconoscerà la necessità di non differire il problema, di risolverlo e accetterà questo emendamento. (Bene).

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge relativo all'ammissione all'esercizio professionale della donna laureata in giurisprudenza.

BRACCI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione.

Abbruzzese — Agnini — Alessio — Angiolini — Arlotta.

Baccelli Guido — Barnabei — Battaglieri — Bertarelli — Bertolini — Bettòlo — Biscaretti — Bissolati — Borghese — Borsani — Borsarelli — Boselli — Bracci — Brunialti.

Cabrini — Callaini — Camera — Camerini — Campus-Serra — Cantalamessa — Cao-Pinna — Cappelli — Caratti — Carboni-Boj — Carmine — Casciani — Castiglioni — Cavagnari — Celli — Cerri — Cerulli — Cesaroni — Chiesa — Chinaglia — Ciappi — Cimorelli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Coffari — Contarini — Cornalba — Costa — Cottafavi — Credaro — Cuzzi.

Dal Verme — Daneo Edoardo — Danieli — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Cesare — De Felice-Giuffrida — Del Balzo Carlo — Del Balzo Girolamo — De Luca Ippolito — De Marinis — De Martino — De Michele — De Novellis — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Viti-De Marco — Di Bagnasco — Di Palma — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Donnaperna — Dozzio.

Fabri — Facta — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Farinet Francesco — Fasce — Fazio Giacomo — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortunato — Fracassi — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana — Galli — Gallini — Gallo — Galluppi — Gavazzi — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Grossi — Guerci — Guicciardini.

Imperiale.

Lacava — Landucci — Laudisi — Lazzaro — Libertini Pasquale — Licata — Lojodice — Lollini — Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — Lucernari — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Majno — Majorana — Manna — Mantica — Maraini — Marazzi — Marinuzzi — Mariotti — Marsengo-Bastia — Massa — Maurigi — Maury — Mazza — Meardi — Mel — Menafoglio — Mezzanotte — Micheli — Miniscalchi — Monti-Guarnieri — Morando Giacomo.

Nasi — Negri — Nofri.

Orlando.

Pais-Serra — Pala — Palberti — Pantaleoni — Pantano — Patrizi — Pavoncelli — Pellegrini — Pennati — Personè — Pessano — Piccolo-Cupani — Pinchia — Pini — Podestà — Pozzi Domenico — Prinetti — Pugliese.

Quistini.

Rava — Riccio Vincenzo — Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rizzone — Romanin-Jacur — Ronchetti — Roselli — Rossi Enrico — Rubini — Ruffo — Ruspoli.

Salandra — Sanarelli — Sanfilippo — Santini — Schanzer — Sili — Silva — Silvestri — Sinibaldi — Socci — Solinas-Apostoli — Sommi-Picenardi — Sonnino — Soulier — Spagnoletti — Suardi.

Talamo — Tedesco — Teso — Testasecca — Torlonia — Tornielli — Torraca — Torrigiani.

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vallone — Vazzani — Ventura — Vienna — Vigna — Visocchi.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zella-Milillo.

Sono in congedo :

Afan de Rivera.

Baragiola — Barbato — Bastogi — Bergamasco — Berio — Binelli — Bonoris.

Calderoni — Calissano — Campi — Castelbarco-Albani — Celesia — Ceriana-Mayneri — Civelli — Costa-Zenoglio.

D'Alife — D'Andrea — Daneo Gian Carlo — De Gaglia — De Gennaro Ferrigni — De Giorgio — De Luca Paolo — De Nobili — De Riseis Luigi — De Seta — Di Terranova — Donati.

Finocchiaro Lucio — Florena — Fulci Ludovico — Fusco.

Galimberti — Ginori-Conti — Grassi-Voces — Grippo.

Libertini Gesualdo — Lovito.
Malvezzi — Marcora — Marzotto — Matori — Matteucci — Merci — Merello — Mirto-Soggio — Molmenti.
Nuvoloni.
Ottavi.
Panzacchi — Papadopoli — Pivano — Pizzorni — Poli.
Quintieri.
Raggio — Resta-Pallavicino — Ricci Paolo — Rovasenda.
Sacconi — Sani — Scalini — Sormani.
Toaldi.
Vagliasindi.

Sono ammalati:

Carugati — Ciccotti — Cimati.
De Prisco.
Finardi — Frascara — Freschi — Fulci Nicolò.
Leonetti.
Poggi.
Ridolfi — Romano Adelelmo.
Spada.
Vitale — Vollaro-De Lieto.
Zannoni.

Assenti per ufficio pubblico:

Curreno.
Gattoni.
Martini.
Pavia — Pompilj.
Rebaudengo — Rondani.

PRESIDENTE proclama il risultamento della votazione.

Favorevoli 115
Contrari 95

(La Camera approva).

Interrogazioni e interpellanze.

CIRMENI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede al ministro dei lavori pubblici come intenda provvedere all'urgente necessità del raddoppiamento del binario nei punti più facili e della costruzione di decorose stazioni in muratura nelle località di soggiorno invernale ed estivo di importanti colonie italiane ed estere, lungo la linea Genova-Ventimiglia.

« Celesia »

« I sottoscritti interrogano l'onorevole ministro della pubblica istruzione sull'attuale stato di cose nel Regio Istituto pei sordomuti in Roma, nell'intento anche di conoscere s'egli creda necessario adottare qualche speciale provvedimento.

« Gaetano Falconi — Credaro ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro di grazia e giustizia per apprendere se non intenda proporre modificazioni all'articolo 4, n. 6, capoverso della legge sul notariato affine di fornire ai Consigli notarili i mezzi sufficienti per garantirne il funzionamento e la vita.

« Cottafavi ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici sulla necessità di sollecitare la discussione della legge sulle opere portuali.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto interroga il ministro della pubblica istruzione intorno alle condizioni didattiche e disciplinari del Regio Istituto dei sordo-muti in Roma.

« Santini ».

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro per gli interni circa la sua azione di sorveglianza di cui il Regolamento n. 306 del 17 giugno 1900 sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche a proposito del servizio in Torino dei tramway elettrici esercitati dalla Società Belga-Torinese in isfregio alle norme igieniche, di polizia, di sicurezza e di diritto pubblico, specie in confronto al proprio personale e che già determinarono un conflitto fra quella Società ed il Municipio di Torino.

« Nofri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere se approva l'operato del nuovo procuratore del Re di Novara, che coi ripetuti ingiustificati sequestri tendenti alla soppressione del giornale *Il Lavoratore*, organo del partito socialista, fa oltre che offesa alla libertà di stampa, vera opera di propaganda a favore di quel partito.

« Massa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sulle cagioni per le quali si ritarda ancora l'autorizzazione alla Deputazione provinciale di Palermo per appaltare l'ultimo tronco della strada di serie da Polizzi Generosa a Collesano e per sapere come intenda provvedere per eliminare i danni gravissimi di tanto deplorevole indugio.

« Bossi ».

« Il sottoscritto interpella d'onorevole ministro degli affari esteri in ordine alla condotta che intende seguire per evitare ogni responsabilità dello Stato di fronte alle attuali condizioni del Benadir.

« Cottafavi ».

Sull'ordine del giorno.

CERRI chiede di poter svolgere domani la sua proposta per costituzione in comune autonomo della frazione di Oriola.

(Così rimane stabilito).

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE annuncia di aver chiamato l'onorevole Colosimo a far parte della Commissione per le circoscrizioni elettorali.

La seduta termina alle 18.

DIARIO ESTERO

L'ufficiale *Messaggero*, di Pietroburgo, pubblica in data 28 febbraio le disposizioni che devono servire di norma alla Russia, durante la guerra col Giappone.

Queste disposizioni suonano come appresso:

1. Ai cittadini giapponesi si permette di rimanere in Russia, durante la guerra, sotto la protezione delle leggi e di attendere solo ad occupazioni pacifiche. Sono eccettuati i territori del governatorato dell' Estremo Oriente.

2. Alle navi mercantili giapponesi, che si trovavano in un porto russo quando vi pervenne la notizia della dichiarazione di guerra, si permette di trattenersivi per completare il loro carico di merci che non costituiscano contrabbando di guerra; in nessun caso però potranno trattenersi nel porto più di 48 ore dopo la pubblicazione di queste disposizioni.

3. I cittadini di Stati neutrali potranno senza impedimento continuare i loro rapporti commerciali con i porti russi e le città russe osservando le leggi russe e sulla base del diritto internazionale.

4. Le autorità militari sono in dovere di prendere tutti i provvedimenti per guarentire la libertà del commercio legale dei cittadini di Stati neutrali, in quanto esso sia ammissibile collo stato di guerra.

5. Riguardo al commercio neutrale sono da osservarsi le seguenti norme:

La bandiera neutrale copre il carico nemico, ad eccezione del contrabbando di guerra.

Merci neutrali sotto bandiera nemica, ad eccezione del contrabbando di guerra, non sono soggette a sequestro.

Affinchè il blocco sia obbligatorio, esso deve essere effettivo: vale a dire, esso deve con sufficienti forze militari impedire l'accesso alle coste nemiche.

Sono da riguardarsi come contrabbando di guerra le

armi a mano e pezzi d'artiglieria di qualsiasi genere tanto montati che scomposti, così pure le corazze, inoltre gli accessorî per armi da fuoco e munizioni, come proiettili, micce, capsule, cartucce, bozzoli da cartucce, polvere, salnitro, zolfo, oggetti e sostanze per fabbricare esplosivi, come mine, dinamite, pirosilina, le diverse materie esplosive, condutture elettriche e tutti quei congegni che servono per far esplodere mine, inoltre i requisiti per truppe di qualsiasi specie, macchine navali, caldaie, materiale combustibile, materiale telegrafico e telefonico e ferroviario, oggetti d'ogni specie per scopi di guerra di terra e di mare, riso ed altre derrate alimentari, cavalli, nonchè altri animali che possono essere impiegati a scopi militari.

Sono proibiti agli Stati neutrali i trasporti di truppe nemiche, la trasmissione di dispacci nemici e lettere, l'invio di navi da guerra e da trasporto al nemico. Le navi da guerra con contrabbando possono a seconda delle circostanze non solo essere fermate, ma anche sequestrate.

***

Il signor de Leon y Castillo, marchese del Muni, ambasciatore di Spagna a Parigi, ebbe una conversazione col redattore diplomatico del *Temps*. Accennando alle conseguenze possibili della guerra russo-giapponese, l'ambasciatore si espresse in questi termini:

« C'è della gente che ne dubita, ma sono lieto di poter confermare che la Spagna, durante questa crisi, non ebbe e non deve avere altra cura che quella di prendere le misure atte a tutelare la sua neutralità, se contro ogni previsione essa fosse minacciata. Questa ipotesi – io lo so – è improbabile, ma non è una ragione sufficiente per non fare ciò che tutti farebbero al posto nostro.

« Il mio Governo ha quindi, com'era suo dovere, inviato qualche battaglione alle Baleari, ad Algesiras, a Ceuta, alle Canarie, nei principali punti del territorio spagnuolo che sono punti strategici. Ma vedere in questi atti di precauzione un indice di non so quale secondo fine, è, in verità, una pura follia ».

***

Da Madrid si telegrafa in data 28 febbraio:

Ha avuto luogo la grande seduta in cui furono discussi i progetti di legge riguardanti i crediti chiesti dai Ministri della guerra e della marina. Il Ministro delle finanze dichiarò subito che le domande di credito non hanno che un carattere accidentale, ma sono una assoluta necessità.

Il sig. Villaverde ha combattuto i crediti, riconoscendo però l'urgenza di alcuni di essi, ma disse che, in teoria, la facoltà di aprir crediti senza specificarne la destinazione è un passo indietro ed una vera eresia economica.

Essendo stato posta dal ministro presidente, sig. Maura, la questione di fiducia, i crediti sono stati votati con 139 voti contro 114.

Fra gli ultimi figurano il sig. Villaverde e 34 conservatori.

Il resto si compone di liberali, dei gruppi Moret e Canalejas, come pure di repubblicani e carlisti.

I deputati militari che appartengono all'opposizione erano assenti o non presero parte al voto.

***

Si ha per telegrafo da Costantinopoli che, non ostante la piega migliore che hanno preso i negoziati tra l'agente bulgaro, sig. Nacevich, e la Porta, esistono sempre cause di tensione tra la Turchia e la Bulgaria, specie per i preparativi militari di quest'ultima.

Però il 28 febbraio, festa del *bairam* e anniversario della nascita del Principe Ferdinando di Bulgaria, ha avuto luogo uno scambio di cordiali telegrammi tra il Principe ed il Sultano.

La Commissione che si occupa della riorganizzazione della gendarmeria, in causa della ricorrenza della festa del *bairam*, ha rimandato le sedute alla prossima settimana.

Si ritiene che due sedute basteranno per prendere una decisione riguardo ai punti rimasti ancora indecisi.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Consiglio superiore del lavoro. — La sessione straordinaria del Consiglio Superiore del lavoro si è ieri aperta, sotto la presidenza di S. E. il Ministro Luzzatti.

S. E. il Ministro dell'Agricoltura e Commercio, on. Rava, nell'inaugurarla, rilevò l'importanza dei nuovi temi, osservando come si presentino maturi per un esame approfondito, grazie agli studî predisposti dal Comitato e dall'Ufficio. Disse di confidare nel Consiglio per la sua opera legislativa, soggiungendo che quest'opera di tecnica legislativa può paragonarsi a quella dell'ingegnere, che per raggiungere il fine propostosi studia sul terreno gli ostacoli e unisce la pratica ai postulati della geometria.

Vennero poscia iniziati i lavori. Il prof. Montemartini, direttore dell'Ufficio, riferì intorno ai lavori del Comitato e dell'Ufficio. Quindi s'intraprese la discussione sulle comunicazioni del prof. Montemartini, partecipandovi gli onorevoli Cabrini, Pisa e Sonnino e le LL. EE. Luzzatti e Rava.

La seduta quindi venne tolta, e rinviata alla sera, onde consentire ai consiglieri parlamentari di seguire contemporaneamente i lavori delle Camere e del Consiglio.

Nella seduta serale si discusse la questione dei lavoratori nelle zolfare.

Per la circolazione degli automobili. — Presieduta da S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici, si è riunita la Commissione per lo studio delle riforme da introdursi nel vigente Regolamento per la circolazione degli automobili e di un progetto di legge per agevolare l'impianto o l'esercizio di pubblici servizi di trasporto con automobili fra località non congiunte da ferrovie.

S. E. il Ministro Tedesco portò alla Commissione il suo saluto, e nell'esprimere in essa piena fiducia dichiarò che volle unire ai funzionari componenti la Commissione anche esperimentati automobilisti, che possono loro essere di efficacissimo aiuto.

Accennando anche al compito aggiunto alla Commissione S. E. espresse il convincimento che l'istituzione di pubblici servizi di automobili, completando le comunicazioni ferroviarie, segnerà un grande progresso per l'economia nazionale.

La Commissione quindi iniziò i propri lavori incominciando dallo esame del vigente regolamento e ritenendo la necessità di modificare le norme di polizia stradale. Si è quindi suddivisa in due Commissioni delle quali l'una per l'automobilismo privato e l'altra per quello attinente ai pubblici servizi.

Concessioni telefoniche ad uso privato. — Il Bollettino del Ministero delle Poste, pubblica:

« Alcune Direzioni hanno mosso dei dubbî sulla interpretazione dell'art. 8 (secondo comma) della legge telefonica (testo unico) del 3 maggio 1903, n. 196, per quanto riguarda l'eventuale maggior canone da applicarsi alle concessioni di linee telefoniche private.

A proposito di ciò, si fa presente che agli effetti del suddetto maggior canone debbano considerarsi come locali ad uso pubblico quelli nei quali è libero l'accesso al pubblico e quelli che per l'indole dell'industria che vi si esercita sono continuamente frequentati dal pubblico, e cioè gli alberghi, le trattorie, i caffè, i circoli di riunione, le stazioni ferroviarie, ecc.

Si avverte inoltre che dovrà considerarsi come locale ad uso pubblico anche quello che risulta collegato telefonicamente all'ufficio centrale della rete urbana, e cioè pel fatto che è consentito un maggior uso della linea privata.

Dopo quanto precede, le Direzioni verificheranno, coi mezzi dei quali dispongono, se a tutte le concessioni telefoniche private esercitate attualmente nell'ambito della rispettiva Provincia, sia stato applicato il maggior canone governativo ove ricorrano gli estremi suaccennati.

In conseguenza si dispone che per le concessioni già accordate in base alla legge 7 aprile 1892, n. 184, che non furono eventualmente gravate di alcun aumento di canone, si dovranno invitare i singoli utenti a presentare domanda per ottenere la rinnovazione della concessione ai termini della nuova legge e del regolamento (articoli 3 e 107) nella intesa che l'aumento stesso avrà effetto dopo la maturazione del semestre pagato.

Invece per le successive concessioni ultimamente rinnovate o accordate, a norma delle vigenti disposizioni, il maggior canone verrà da questo Ministero applicato all'atto del pagamento della seconda annata anticipata del canone fissato precedentemente.

Si raccomanda quindi alle Direzioni di riferire volta per volta al Ministero, con la trasmissione di domande per l'esercizio di linee telefoniche private, se alle concessioni relative sia da farsi luogo, o meno, all'aumento di canone per le considerazioni suesposte ».

Per il varo della nuova corazzata « Vittorio Emanuele III ». — Scrivono da Castellammare di Stabia al *Roma* di Napoli:

« Fervono i preparativi nel nostro regio cantiere per l'allestimento della corazzata *Vittorio Emanuele III*.

Essendo già pronto del tutto il letto strisciante della nave si son messi a posto, al lato destro, i relativi vasi di ferro, composti di sei distinti pezzi.

Al lato sinistro si lavora tanto per l'ultimazione del letto strisciante quanto per la verifica del legname dei vasi per poterli mettere a posto.

Intanto si lavora alacremente per i cuscinetti e le colonne di poppa e di prora dell'intera invasatura della nave, come pure per mettere a posto i sostegni delle assi delle eliche.

Le corazze poi dei ridotti si vanno man mano piazzando, per modo che fra un mese la corazzata *Vittorio Emanuele III* sarà pronta per baciare le onde del mare ».

Esposizione di Saint-Louis. — Agli scultori Mauro Benini, Giuseppe Guastalla, Salvatore Buemi, Giovanni Nicolini, Vito Pardo, Cesare Fossi, Angelo Casadio, Carlo Fontana, Antonio Pifferetti, Enrico Quattrini è stata affidara l'esecuzione dei bassorilievi per la facciata esteriore del palazzo dell' Esposizione italiana a Saint-Louis.

I lavori, eseguiti sui disegni del pittore Aristide Sartorio, saranno ultimati per il giorno 15 di questo mese.

Sono lunghi ciascuno 6 metri ed alti circa metri 1,50; rappresentano lo svolgimento dei progressi delle arti, delle industrie e delle scienze della nazione italiana; essi verranno spediti con apposita nave a Saint-Louis, ove saranno messi a posto per l'epoca della inaugurazione dell' Esposizione per decorare molto bene il nostro palazzo, ideato dall'architetto Sommaruga.

Marina militare. — La R. nave *Urania* giunse ieri a Massaua.

Movimento commerciale. — Nel porto di Genova martedì scorso furono caricati 1271 carri, di cui 493 di carbone per i privati e 90 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 262, dei quali 168 per imbarco.

Ieri l'altro ne furono caricati 1174, di cui 430 di carbone per i privati e 121 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 237, dei quali 154 per imbarco.

Marina mercantile. — Il vapore *Governor*, della Società anonima genovese, il giorno 29 partì da Buenos-Ayres per Genova. Ieri l'altro il piroscafo *Savoia*, della Veloce, passò per Barcellona diretto a Genova, il piroscafo *Las Palmas*, della Veloce, passò per Gibilterra diretto a Genova ed il piroscafo *Duca di Galliera*, della stessa Veloce, partì da Teneriffa per il Plata.

ESTERO.

Il commercio delle colonie francesi. — Le statistiche pubblicate dall'*Officiel colonial* relativo al movimento del commercio generale delle colonie francesi nel 1902 recano che le importazioni e le esportazioni riunite si elevano a una somma totale di 840,949,595 fr. con un aumento di 1,820,136 sull'anno prima, e di 166,550,000 fr. sulla media quinquennale anteriore al 1902. Non si tratta qui che delle colonie poste sotto il Ministero delle colonie.

Per avere la cifra reale del commercio fatto dai territori appartenenti a diversi titoli alla Francia, bisogna aggiungere alla somma indicata, 624,854,000 fr. per l'Algeria e 117,901,118 fr. per la Tunisia. Si ottiene così un totale di 1 miliardo e mezzo, di cui 840 milioni e mezzo all'importazione e più di 710 all'esportazione.

Tutte le colonie importano più che esportino; è un fenomeno normale Per una sola, Madagascar, esso sembra prendere delle proporzioni eccessive: su un movimento generale di 55 milioni e mezzo le importazione prendono più di 42 milioni contro 13 milioni solamente di esportazione.

Il commercio dell'Africa Occidentale raggiunge 133 milioni e mezzo; quello dell'Indocina 400 milioni e mezzo.

Il mercato delle uova a Londra. — La Camera di commercio di Roma comunica il seguente telegramma relativo al mercato delle uova di Londra, pervenutole, secondo i precedenti accordi, da quella Camera di commercio italiana:

« *Londra*, 29 febbraio, ore 21,40 — Prezzi invariati: Qualità extra 9 — Qualità Selected 8[6. Buona vendita. Arrivi 6000 casse ».

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

CE-FU, 2. — Non si hanno notizie di nuovi fatti d'arme.

La flotta giapponese si è ritirata a causa della tempesta ed anche forse per caricare carbone.

I giapponesi continuano a dissimulare le loro perdite.

TOKIO, 2. — Le elezioni generali sono terminate senza incidenti.

La Dieta si riunirà in Sessione straordinaria il 18 corrente, e dovrà discutere un progetto di legge che propone di aumentare dell'1 1[2 per cento l'imposta fondiaria e di raddoppiare l'imposta sul reddito.

COSTANTINOPOLI, 2. — Gli Ambasciatori di Austria-Ungheria e di Russia hanno consegnato al Ministro degli affari esteri, Tewfik pascià, un *memorandum* che contiene le proposte della Commissione per la riorganizzazione della gendarmeria nei tre *vilajets* della Rumelia.

Si attende l'approvazione delle proposte da parte della Porta.

VIENNA, 2. — La *Politische Correspondenz* dice che i Ministri di Serbia a Vienna ed a Pietroburgo sono stati incaricati dal loro Governo di rinnovare formalmente ai Governi, presso i quali sono accreditati, l'assicurazione che la Serbia è fermamente decisa d'impedire che si verifichi tutto ciò che potrebbe ostacolare l'applicazione del progetto di riforme per la Macedonia, accolto con simpatia dal Governo serbo, ed a fare anzitutto il possibile per favorire la realizzazione dell'opera delle due Potenze.

Il Governo serbo ha notificato tale decisione anche al Governo bulgaro ed ha dato le più severe istruzioni alle autorità civili e militari della frontiera, perchè impediscano con tutte le loro forze che venga appoggiato qualunque movimento rivoluzionario.

È stato infine dato ordine ai Consoli della Vecchia Serbia di esercitare sulla popolazione la loro influenza in questo senso.

BERLINO, 2. — Il *Wolff Bureau* pubblica la seguente Nota: « Secondo un comunicato ufficiale da Tokio, ricevuto oggi da questa Legazione giapponese, le voci, riprodotte da alcuni giornali, di una pretesa partecipazione delle truppe coreane alle operazioni militari giapponesi sono assolutamente false ».

LONDRA, 3. — *Camera dei Comuni.* — Si discute una mozione, la quale dichiara che la Convenzione di Bruxelles per gli zuccheri porta grave pregiudizio ai fabbricanti inglesi di prodotti zuccherati, specialmente perchè stabilisce che la limitazione della soprattassa non si applichi a questi prodotti.

Dopo una breve dichiarazione del Ministro del commercio, sir Gerald Balfour, che promette di reclamare presso la Commissione permanente per la Convenzione degli zuccheri, si respinge la mozione, con 202 voti contro 162.

PIETROBURGO, 3. — Un dispaccio ufficiale dell'ammiraglio Alexeieff, in data del 2 corr., dice che l'ammiraglio Stark annunzia che il nemico non è comparso in vista di Port Arthur nè il 28, nè il 29 febbraio, nè il 1° marzo e che, durante le ricognizioni fatte dalle navi russe, non si sono più scoperti nè incrociatori nè torpediniere giapponesi, per un raggio di 60 miglia da Port Arthur.

NEW-YORK, 3. — È crollata l'armatura di una casa in costruzione.

Vi sono cinque morti e quindici feriti.

BUENOS-AYRES, 3. — Il Governo dell'Argentina ha ufficialmente riconosciuto la nuova Repubblica di Panama.

PIETROBURGO, 3. — Un dispaccio ufficiale del generale Pflüg dice che il rapporto del comandante delle pattuglie russe che si spinsero fino a settecento metri da Pingyang riferisce che la città, oltre che dalle antiche mura, è circondata da nuove opere di difesa; e soggiunge che i giapponesi che occupano Pingyang non oltrepassano probabilmente il migliaio.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 2 marzo 1904

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50,60.
Barometro a mezzodì	756,20.
Umidità relativa a mezzodì	39.
Vento a mezzodì	E.
Stato del cielo a mezzodì	nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 11°,6.
	minimo 0°,8.
Pioggie in 24 ore	— —

2 marzo 1904.

In Europa: pressione massima di 787 sulla Russia settentrionale, minima di 755 sul Mediterraneo meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 7 a 13 mill.; temperatura quasi ovunque diminuita; pioggie sparse; nevicate sull'alta Italia; alcuni venti forti settentrionali; mare agitato.

Barometro: massimo a 760 in Sicilia, minimo a 756 al N. Sardegna.

Probabilità: venti moderati o freschi settentrionali; cielo vario sull'alta Italia e Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove; mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 2 marzo 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	1/2 coperto	mosso	8 8	2 5
Genova	coperto	calmo	6 8	3 1
Massa Carrara	3/4 coperto	calmo	6 1	1 2
Cuneo	piovoso	—	5 7	— 1 6
Torino	nevoso	—	3 2	0 0
Alessandria	coperto	—	3 8	1 0
Novara	nevoso	—	9 0	— 0 4
Domodossola	nevoso	—	2 6	— 0 3
Pavia	nebbioso	—	1 9	0 2
Milano	coperto	—	2 2	0 1
Sondrio	sereno	—	4 6	— 1 6
Bergamo	nebbioso	—	2 8	— 2 5
Brescia	coperto	—	4 6	— 9 4
Cremona	coperto	—	1 4	— 0 4
Mantova	nebbioso	—	2 2	1 2
Verona	sereno	—	3 0	— 1 8
Belluno	coperto	—	2 5	0 2
Udine	coperto	—	6 9	2 5
Treviso	1/2 coperto	—	6 3	2 6
Venezia	coperto	calmo	6 2	2 3
Padova	3/4 coperto	—	5 4	3 0
Rovigo	coperto	—	5 2	0 0
Piacenza	coperto	—	2 8	— 0 3
Parma	nebbioso	—	2 0	— 1 0
Reggio Emilia	coperto	—	2 5	0 3
Modena	coperto	—	2 9	— 2 9
Ferrara	nebbioso	—	2 8	— 0 1
Bologna	coperto	—	2 0	— 1 9
Ravenna	nebbioso	—	2 9	— 3 6
Forlì	coperto	—	4 0	0 4
Pesaro	sereno	calmo	5 5	0 8
Ancona	sereno	calmo	7 3	3 3
Urbino	sereno	—	3 6	0 8
Macerata	sereno	—	6 0	1 5
Ascoli Piceno	sereno	—	9 0	2 0
Perugia	1/2 coperto	—	3 5	— 0 3
Camerino	sereno	—	5 5	— 1 0
Lucca	nevoso	—	7 2	1 9
Pisa	coperto	—	8 2	2 9
Livorno	coperto	mosso	8 4	3 0
Firenze	coperto	—	4 7	1 5
Arezzo	sereno	—	4 3	0 4
Siena	sereno	—	4 4	0 7
Grosseto	coperto	—	8 8	— 0 1
Roma	sereno	—	8 6	0 8
Teramo	sereno	—	8 0	2 0
Chieti	sereno	—	7 0	— 3 3
Aquila	sereno	—	6 6	— 1 4
Agnone	sereno	—	6 4	— 0 9
Foggia	coperto	—	9 9	4 0
Lecce	coperto	—	14 0	7 0
Bari	1/2 coperto	agitato	14 8	7 4
Caserta	1/4 coperto	—	14 0	5 2
Napoli	3/4 coperto	calmo	11 4	7 3
Benevento	1/2 coperto	—	10 2	4 1
Avellino	coperto	—	8 8	4 5
Caggiano	coperto	—	8 9	1 6
Potenza	coperto	—	7 4	1 1
Cosenza	1/2 coperto	—	10 0	6 4
Tiriolo	3/4 coperto	—	5 5	— 0 4
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	15 0	10 2
Trapani	1/2 coperto	calmo	14 3	8 5
Palermo	1/4 coperto	calmo	11 4	5 6
Porto Empedocle	sereno	legg. mosso	12 0	8 0
Caltanissetta	sereno	—	12 0	3 0
Messina	coperto	calmo	14 2	8 7
Catania	sereno	legg. mosso	14 9	5 7
Siracusa	sereno	calmo	14 4	7 5
Cagliari	3/4 coperto	mosso	11 0	3 5
Sassari	coperto	—	7 2	2 8

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TOMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*